Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 309

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 11 novembre 1980 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Puglia

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1980, n. **734**.

Soppressione del consolato generale di seconda categoria in Anversa (Belgio) e istituzione di un consolato generale di prima categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il consolato generale di seconda categoria in Anversa (Belgio) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Anversa (Belgio) un consolato generale di prima categoria con la seguente circoscrizione territoriale: le province di Anversa, Fiandra Occidentale e Fiandra Orientale eccettuata la città di Gand.

I provvedimenti di cui agli articoli 1 e 2 avranno decorrenza dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1980

PERTINI

COLOMBO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *novembre* 1980
Registro n. 487 *Esteri, foglio n.* 339

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1980, n. **735**.

Soppressione del vice consolato di prima categoria in Mulhouse (Francia) e istituzione di un consolato di prima categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato di prima categoria in Mulhouse (Francia) è soppresso con decorrenza 15 luglio 1980.

Art. 2.

E' istituito in Mulhouse (Francia) un consolato di prima categoria con decorrenza 15 luglio 1980 e con la seguente circoscrizione territoriale: il dipartimento di Haut-Rhin ed il territorio di Belfort.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1980

PERTINI

COLOMBO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *novembre* 1980
Registro n. 488 *Esteri, foglio n.* 8

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1980.

Approvazione della convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP in data 10 aprile 1980 per disciplinare lo svolgimento dei servizi di trasmissione dati e di trasmissione segnaletica.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto l'art. 269 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, in base al quale i collegamenti diretti della rete pubblica per trasmissioni di tipo telegrafico possono essere messi a disposizione dell'utenza dai concessionari di pubblici servizi di telecomunicazioni secondo norme, modalità e condizioni stabilite con convenzione approvata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione;

Vista la convenzione stipulata in data 21 ottobre 1964 con la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., per la concessione di servizi telefonici ad uso pubblico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594;

Visto l'art. 4, paragrafi II e III, della convenzione aggiuntiva stipulata con la predetta società SIP in data 27 febbraio 1968, ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427, con la quale è stato demandato alla società in parola il compito di svolgere nei confronti dei terzi i servizi di trasmissione dati e di segnaletica sia sulla rete telefonica a commutazione sia su circuiti telegrafici e telefonici diretti;

Vista la convenzione — attuativa di quella sopracitata — stipulata con la SIP in data 1° maggio 1971 ed approvata con decreto ministeriale 15 febbraio 1972, pubblicato nel primo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 31 del 1972, parte seconda, con la quale furono stabilite le norme, condizioni e modalità tutte di espletamento dei servizi di trasmissione dati e di segnaletica;

Vista la convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP del 12 agosto 1972, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1972, n. 803, che, tra l'altro, pone taluni obblighi alla società concessionaria SIP in materia di trasmissione dati per velocità superiori a 200 baud;

Vista la convenzione stipulata con la SIP in data 20 febbraio 1975 ed approvata con decreto ministeriale 27 marzo 1975, pubblicato nel primo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e telle telecomunicazioni n. 7, parte seconda 1976, che prorogava per un triennio a decorrere dal 16 febbraio 1975 la convenzione di cui al precedente punto;

Riconosciuti tuttora sussistenti i motivi di opportunità e di convenienza richiamati nella suddetta convenzione e nel decreto ministeriale approvativo del 27 marzo 1975;

Considerato che la citata convenzione 20 febbraio 1975 è scaduta in data 15 febbraio 1978 e che, pertanto, si è reso necessario stipulare una nuova convenzione in data 10 aprile 1980 per disciplinare i rapporti inerenti ai servizi telegrafici di trasmissione dati e di segnaletica di cui all'art. 4 della convenzione aggiuntiva del 27 febbraio 1968;

Riconosciuta la necessità di sanare con l'approvazione della convenzione cui si riferisce il presente decreto i rapporti di fatto svoltisi dal 16 febbraio 1978 sino alla data del presente decreto medesimo;

Ritenuto altresì che in tale sede non si debba provvedere ad apportare modifiche alla misura dei canoni di noleggio e di manutenzione degli equipaggiamenti di conversione dei segnali (modem) e degli equipaggiamenti ausiliari;

Visto il parere favorevole espresso dalla prima sezione del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione nella riunione del 3 agosto 1978;

Su conforme parere espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1453 del 7 febbraio 1979;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva con effetto dalla data del presente decreto e fino al 15 febbraio 1981 la convenzione stipulata in data 10 aprile 1980 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società per l'esercizio telefonico, con l'adesione della Italcable - Società per i servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici, in applicazione dall'art. 4, paragrafi II e III della convenzione fra il Ministero medesimo e la società SIP, stipulata in data 27 febbraio 1968 ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427, per disciplinare i servizi di trasmissione dati e di segnaletica sia sulla rete telefonica a commutazione sia su circuiti telegrafici o telefonici diretti.

Art. 2.

E' approvata altresì in via di sanatoria la regolamentazione dei rapporti svolti in via di fatto, senza soluzione di continuità, dalla data di scadenza (15 febbraio 1978) della convenzione di cui al decreto ministeriale 27 marzo 1975, citato nelle premesse, sino alla data del presente decreto alle condizioni stabilite nella citata precedente convenzione.

Roma, addì 7 agosto 1980

Il Ministro: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1980
Registro n. 27 Poste, foglio n. 60

CONVENZIONE

tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico per azioni, concernente la regolamentazione del servizio di trasmissione dati, in applicazione dell'art. 4, paragrafo II, della convenzione aggiuntiva 27 febbraio 1968, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427, con adesione della società Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici, per azioni.

PREMESSO

che alle delimitazioni delle competenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico, si è addivenuti con la convenzione aggiuntiva stipulata il 27 febbraio 1968 (registrata a Roma, 1° ufficio atti privati, il 1° marzo 1968 al n. 02405), per quanto concerne il servizio di trasmissione dati nell'ambito nazionale;

che la convenzione stipulata fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società Italcable in data 27 febbraio 1968, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 497 (registrata a Roma, 1° ufficio atti privati, il 1° marzo 1968 al n. 5542, mod. II, vol. *D*), ha stabilito le competenze di traffico rispettivamente attribuite all'amministrazione e alla società in ordine al servizio di trasmissione dati nelle relazioni internazionali;

che ai sensi dell'art. 4, paragrafo II, della citata convenzione aggiuntiva 27 febbraio 1968, la società SIP ha l'incarico di intrattenere diretti contatti con l'utenza per quanto concerne il servizio nell'ambito nazionale;

che sono tuttora sussistenti i motivi di opportunità in base ai quali appare conveniente per l'amministrazione e per gli utenti del servizio di trasmissione dati — fermo restando le competenze di traffico e le ripartizioni dei proventi stabilite dalle norme e dalle convenzioni in vigore per l'amministrazione ed i concessionari di pubblici servizi di telecomunicazioni — di avvalersi, per i diretti rapporti con l'utenza, in ordine ai collegamenti relativi al servizio medesimo, dell'organizzazione apprestata dalla concessionaria SIP su tutto il territorio nazionale così da realizzare la massima semplificazione e correttezza nei relativi procedimenti amministrativo-contabili;

che occorre provvedere al rinnovo della convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società SIP in data 20 febbraio 1975 (registrata a Roma, 1° ufficio atti privati, il 23 aprile 1975 al n. 05097), approvata con decreto ministeriale 27 marzo 1975, ed avente scadenza il 15 febbraio 1978, con la quale venne disciplinato in concreto l'espletamento del servizio di trasmissione dati svolto sulla rete telefonica pubblica a commutazione e su reti o circuiti specializzati, nonché il servizio telegrafico di trasmissione segnaletica;

che la trasmissione dati si pone tra i servizi di telecomunicazioni direttamente connessi con lo sviluppo economico del Paese e deve essere quindi disciplinata con modalità e procedure caratterizzate da massima semplicità e correntezza, in modo da rendere pratica e agevole per gli utenti la disponibilità di tutti i mezzi trasmissivi occorrenti.

Tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (codice fiscale n. 80425990589), in persona del capo dell'ispettorato generale delle telecomunicazioni dott. Vincenzo Insinna, che in seguito verrà più brevemente denominato «Amministrazione» e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico, per azioni, con sede in Torino, iscritta presso il tribunale di Torino al n. 131/17 del registro società ed avente il numero 00580600013 di codice fiscale, legalmente rappresentata dall'amministratore delegato e direttore generale dott. Paolo Benzoni che nel corso del presente atto verrà più brevemente denominata «SIP», con l'adesione della società Italcable - Ser-

vizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici, per azioni, iscritta presso il tribunale di Roma al n. 789/21 del registro società ed avente il n. 00410840581 di codice fiscale, in persona del suo presidente avv. Pasquale Chiomenti che nel corso del presente atto verrà più brevemente denominata « Italcable ».

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

Art. 1.

L'abbonato al telefono che intende effettuare trasmissione dati, in alternativa a fonia, su rete telefonica pubblica a commutazione, presenta domanda alla SIP specificando:

a) l'ubicazione della sede dalla quale intende effettuare le trasmissioni;

b) il numero delle linee telefoniche in abbonamento che intende impegnare per dette trasmissioni;

c) il tipo e la quantità delle apparecchiature terminali che intende utilizzare e i servizi di cui vuole usufruire con l'indicazione delle velocità di trasmissione relative;

d) gli eventuali altri collegamenti esterni, della rete telefonica commutata o diretti (telefonici e telegrafici), utilizzati per trasmissione dati e/o altre trasmissioni di tipo telegrafico dalla stessa sede.

La SIP comunica all'abbonato le condizioni per l'ammissione al servizio, ed in particolare:

caratteristiche cui deve soddisfare l'impianto;

tipo di modem da utilizzare (scelto fra quelli omologati dall'amministrazione);

condizioni amministrative e tariffarie ivi compreso il canone di spettanza dell'amministrazione, previsto dall'art. 263 del codice delle poste e delle telecomunicazioni e stabilito con decreto ministeriale 1° marzo 1977, e successive modifiche.

Accettate dall'abbonato le condizioni sopra indicate nonché quelle risultanti dal regolamento di servizio di cui all'allegato (allegato 1), la SIP lo ammette al servizio di trasmissione dati, qualora trattisi di velocità superiore a 200 baud.

L'ammissione al predetto servizio per velocità a 200 baud o inferiori è subordinata all'autorizzazione di volta in volta dell'amministrazione.

La SIP dà notizia di ogni ammissione all'amministrazione cui invia gli elementi informativi inerenti al rapporto di utenza.

Art. 2.

La SIP s'impegna a provvedere per ogni trimestre e non oltre il trimestre successivo, alla liquidazione e versamento all'amministrazione degli importi di spettanza di quest'ultima e a trasmettere un elenco riepilogativo degli utenti ammessi ad effettuare trasmissione dati sulla rete a commutazione nel trimestre stesso e delle variazioni intervenute nel periodo medesimo.

Gli importi di spettanza dell'amministrazione non verranno computati ai fini dell'applicazione del canone di concessione che la SIP corrisponde allo Stato ai sensi dell'art. 51 della convenzione 1964 (registrata a Roma, 1° ufficio atti privati, il 22 dicembre 1964 al n. 5338, mod. II, vol. 5287), essendo riscossi dalla SIP per conto dell'amministrazione.

Art. 3.

Chiunque intenda connettere apparecchiature in suo possesso a collegamenti diretti della rete pubblica per effettuare trasmissione dati, presenta, tramite la SIP, domanda in carta legale indirizzata all'amministrazione specificando:

a) ubicazione delle sedi dalle quali intende effettuare le trasmissioni;

b) il numero ed il tipo di collegamenti diretti ai quali intende connettere le apparecchiature;

c) tipo e quantità delle apparecchiature che intende utilizzare e i servizi di cui vuole usufruire con indicazione delle velocità di trasmissione relative;

d) eventuali altre linee già utilizzate dalla stessa sede per trasmissione dati e/o altre trasmissioni di tipo telegrafico.

La SIP, prima di provvedere all'attivazione del collegamenti, comunica all'utente le condizioni per l'ammissione ad effettuare trasmissione dati ed in particolare:

1) caratteristiche cui devono soddisfare gli impianti;

2) tipo dei modem da utilizzare (scelti tra quelli omologati dall'amministrazione);

3) canoni dovuti sia a titolo di concessione (di spettanza dell'amministrazione) nella misura di cui al decreto ministeriale 1° marzo 1977, e successive modifiche, sia a titolo di uso e manutenzione dei circuiti nella misura di cui alle disposizioni in vigore;

4) deposito cauzionale da costituirsi, a norma dell'art. 264 del codice delle poste e delle telecomunicazioni, nella misura di cui al decreto ministeriale 1° luglio 1969, e successive modifiche, per ciascuna sede operativa;

5) canoni di noleggio e manutenzione dei dispositivi forniti dalla SIP nella misura di cui all'annessa tabella (allegato 2) ed eventuali successive integrazioni;

6) canoni di manutenzione o di sorveglianza tecnica dei dispositivi di proprietà dell'utente nella misura di cui alla annessa tabella (allegato 2) ed eventuali successive integrazioni.

Accettate dall'utente le condizioni sopra indicate nonché quelle risultanti dal regolamento di servizio, di cui all'allegato (allegato 1), la SIP lo ammette al servizio — provvisoriamente ove sia richiesto e non ancora perfezionato l'atto di concessione per sede d'utente — dandone comunicazione all'amministrazione con gli elementi informativi necessari (nominativo dell'utente, caratteristiche tecniche del collegamento, tipo di modem e relative velocità di trasmissione, canoni).

L'amministrazione curerà, per ciascuna delle sedi operative dell'utente, l'emanazione dell'atto di concessione previsto dall'art. 261 del codice delle poste e delle telecomunicazioni, per effettuare trasmissione dati dalle sedi richieste mediante la connessione delle apparecchiature in possesso dell'utente a collegamenti diretti della rete pubblica, fermo restando la esclusione di operazioni di commutazione.

Art. 4.

Per i collegamenti da attestare a sedi operative per le quali l'utente è già munito dell'atto di concessione, nonché per le variazioni successive nel numero di detti collegamenti, la SIP potrà provvedere direttamente all'ammissione dell'utente al servizio, dandone comunicazione all'amministrazione con le modalità indicate nell'art. 3.

Art. 5.

Per gli utenti morosi la SIP, fermo restando l'obbligo di versare all'amministrazione ed all'Italcable le quote di rispettiva spettanza entro i termini di cui al successivo art. 7, osserverà le stesse norme e condizioni della polizza telefonica.

Art. 6.

I collegamenti diretti nazionali o internazionali richiesti dall'utenza possono essere costituiti, a seconda dei casi, da canali di telegrafia armonica (50, 100 e 200 baud) utilizzati esclusivamente per trasmissione dati oppure da circuiti utilizzabili per trasmissione dati a velocità superiori a 200 baud.

I canali telegrafici saranno in ogni caso realizzati dalla amministrazione o dall'Italcable secondo le rispettive competenze e messi, di volta in volta, a disposizione della SIP, la quale provvederà a costituire con mezzi propri — salvo i casi in cui l'amministrazione medesima intenda per essi impiegare i circuiti di cui attualmente dispone — i necessari raccordi urbani tra le terminazioni dei canali e le singole sedi di utente.

I canoni d'uso, corrisposti dall'utenza a norma delle vigenti disposizioni, per i circuiti telegrafici interurbani o internazionali, sono di spettanza dell'amministrazione salvo quanto di competenza dell'Italcable a norma della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 497.

In relazione alle prestazioni commerciali e tecniche effettuate dalla SIP si applica per i circuiti ed i raccordi urbani la quota di ripartizione dei canoni di uso corrisposti dagli utenti, indicata dall'allegato 2, paragrafo III, punto 2, *B*), della convenzione aggiuntiva 27 febbraio 1968.

Qualora per la realizzazione dei circuiti telegrafici, sia interurbani che internazionali, venissero impiegati raccordi urbani dell'amministrazione, gli stessi saranno ceduti alla SIP alle condizioni di reciprocità di cui all'allegato 3, punto 1, della citata convenzione aggiuntiva fatta eccezione per i raccordi urbani di circuiti interurbani telegrafici ad uso degli organi di stampa che fruiscono della riduzione del 75% prevista dall'art. 268 del codice delle poste e delle telecomunicazioni nel quale caso i canoni di cui al predetto allegato 3 saranno ridotti nella stessa percentuale.

Analogamente per i circuiti settoriali o interurbani, eventualmente richiesti dall'amministrazione alla SIP, saranno cor-

risposti alla società i canoni di reciprocità di cui all'allegato 3, punti 1 e 2 della citata convenzione, salvo che i predetti circuiti siano impiegati per realizzare un solo collegamento telegrafico e lo stesso sia utilizzato dagli organi di stampa che fruiscono della riduzione del 75% di cui all'art. 268 del codice delle poste e delle telecomunicazioni, nel quale caso i canoni medesimi saranno ridotti nei confronti della società nella stessa proporzione.

Per i collegamenti nazionali realizzati su mezzi di tipo telefonico, si applicano i criteri stabiliti dalla convenzione aggiuntiva 27 febbraio 1968, all'art. 4, paragrafo II ed allegato 2, in merito alle ripartizioni dei compiti e degli introiti tenendo conto di quanto precisato dall'art. 9 e dei canoni corrisposti dall'utenza.

Per i collegamenti internazionali di tipo telefonico spetta all'amministrazione la maggiorazione sul canone telefonico base corrisposto dall'utente in base agli accordi internazionali.

Per la costituzione ed esercizio del tratto nazionale di detti collegamenti vanno applicate le stesse norme e procedure previste per i collegamenti nazionali, di competenza dell'amministrazione, salvo la fornitura da parte della SIP della coda compartimentale in luogo di quella distrettuale. Peraltro la quota assegnata alla SIP è pari al 15% del canone relativo ad un collegamento di tipo telefonico nazionale di lunghezza oltre 120 e sino a 240 km.

Per la costituzione e la cessione a terzi di circuiti intercontinentali, di cui all'art. 11 della convenzione 27 febbraio 1968 tra Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e Italcable, e così pure per l'applicazione dei relativi canoni o per la loro ripartizione fra l'amministrazione, l'Italcable e la SIP saranno osservate le modalità e i criteri stabiliti nell'allegato 3.

Art. 7.

La SIP si impegna a provvedere entro novanta giorni dalla fine di ogni trimestre alla liquidazione e versamento all'amministrazione ed all'Italcable degli importi di rispettiva spettanza relativi al trimestre medesimo e a trasmettere un elenco riepilogativo contenente gli elementi necessari ai fini del riscontro contabile (date delle attivazioni o disattivazioni, velocità di trasmissione, canoni corrisposti da terzi, quote di spettanza dei gestori interessati, variazioni intervenute nel trimestre, ecc.).

Per gli importi di spettanza dell'amministrazione e della Italcable si applica quanto previsto dal precedente art. 2, secondo comma.

Art. 8.

Nell'ambito del servizio di trasmissione dati su circuiti diretti possono essere costituiti, e messi a disposizione di terzi, collegamenti con derivazioni intermedie (collegamenti multipoint) che consentano di connettere più « terminali » ad un « centro di raccolta e/o di elaborazione dati », posto ad un estremo del collegamento stesso, ferma restando l'esclusione di ogni operazione di commutazione.

La costituzione dei collegamenti multipoint è disciplinata come segue:

a) le derivazioni intermedie saranno realizzate con dispositivi derivatori-disaccoppiatori atti a consentire la connessione di uno o più terminali situati nell'ambito urbano del punto di derivazione e/o di uno o più collegamenti interurbani aventi un estremo nel punto di derivazione che, in tal caso, verrà denominato « punto di confluenza ». Questi ultimi collegamenti interurbani potranno a loro volta presentare una o più derivazioni intermedie e costituire pertanto collegamenti con derivazione, singolarmente tariffati;

b) le derivazioni intermedie saranno attuate in punti elettrici del collegamento, ove questo è disponibile o viene ricondotto alla banda delle frequenze foniche; ne consegue che il collegamento risulterà costituito dalla serie di più circuiti;

c) le derivazioni intermedie non potranno essere realizzate in più di due punti, salvo il caso in cui sul collegamento vi siano circuiti in bassa frequenza; il numero dei circuiti in alta frequenza in serie sul collegamento non dovrà comunque essere superiore a tre;

d) le eventuali interconnessioni tra collegamenti interurbani dovranno essere realizzate in modo che la trasmissione dati non avvenga tra punti collegati con più di tre circuiti in alta frequenza in serie;

e) le derivazioni saranno ammesse per località intermedie tra gli estremi del collegamento seguendo il tracciato della rete telefonica e la sua struttura quale risulta dal P.R.T.N. (piano regolatore telefonico nazionale).

Il collegamento multipoint, comunque, dovrà essere realizzato con una serie di circuiti esistenti e con percorso senza sovrapposizioni.

Art. 9.

Allorché in un collegamento con derivazioni intermedie le relazioni di traffico (considerate in tutte le possibili combinazioni) fra i terminali disposti lungo il collegamento e l'estremo in cui esiste il centro di raccolta e/o elaborazione, ovvero il « punto di confluenza », sono in parte di pertinenza dell'amministrazione ed in parte di pertinenza della società SIP, il canone di uso complessivo al netto del 10% di pertinenza dell'amministrazione deve essere suddiviso tra amministrazione e SIP secondo il rapporto tra la somma delle tariffe unitarie corrispondenti alle relazioni di traffico di pertinenza dell'amministrazione e la somma delle tariffe unitarie corrispondenti alle relazioni di traffico di pertinenza della SIP; alla società spetterà, oltre alla sua parte, il 15% di quella risultante per le relazioni di competenza dell'amministrazione.

Analogamente, l'onere complessivo dei circuiti, che costituiscono il collegamento con derivazioni intermedie, andrà ripartito tra l'amministrazione e la SIP con lo stesso rapporto sopra indicato.

Pertanto, la SIP, che avrà già costituito il collegamento con mezzi propri e/o presi in fitto dall'amministrazione, detrarrà dalla parte di introito di spettanza di quest'ultima, la rispettiva quota d'onere per la costituzione del collegamento.

Art. 10.

La presente disciplina si applica anche al servizio di segnaletica di cui all'art. 4, paragrafo III, della convenzione aggiuntiva 27 febbraio 1968.

Art. 11.

L'amministrazione potrà stabilire procedure particolari per le amministrazioni dello Stato e per gli enti militari italiani ed alleati nel rispetto delle norme delle convenzioni vigenti.

Art. 12.

In caso di inadempienza alle norme della presente convenzione si applicano le disposizioni previste dall'art. 58 della convenzione 1964.

Art. 13.

La durata della presente convenzione è stabilita nel periodo di tre anni (vedi postilla n. 1).

Art. 14.

Agli effetti fiscali le parti si danno atto che la presente convenzione ha carattere esclusivamente normativo e regolamentare, limitandosi a precisare il disposto delle convenzioni approvate con i decreti del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, numeri 427 e 497.

Roma, addì 10 aprile 1980

Per il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Il capo dell'ispettorato generale delle telecomunicazioni
INSINNA

Per la SIP
L'amministratore delegato
BENZONI

Per la Italcable
Il presidente
CHIOMENTI

Postilla n. 1: con effetto del 16 febbraio 1978 al 15 febbraio 1981.

Per il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Il capo dell'ispettorato generale delle telecomunicazioni
INSINNA

Per la SIP
L'amministratore delegato
BENZONI

Per la Italcable
Il presidente
CHIOMENTI

Registrato all'ufficio del registro atti privati di Roma, addì 15 luglio 1980

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO DI SERVIZIO PER LA TRASMISSIONE DATI

Art. 1.

I rapporti relativi alla installazione ed all'esercizio dell'impianto di trasmissione dati utilizzante collegamenti diretti o commutati della rete pubblica, sono disciplinati dalle norme contenute nel presente atto, dalle disposizioni di legge e regolamento in vigore e, in quanto applicabili, dalle norme della polizza di abbonamento al telefono approvate con decreto ministeriale 11 novembre 1930, e successive modificazioni.

Art. 2.

Gli elementi costituenti l'impianto per trasmissione dati sia di proprietà dell'abbonato sia di proprietà della SIP sono indicati, a cura della SIP stessa, su apposito documento, un esemplare del quale viene rilasciato all'abbonato.

Nel predetto documento risultano indicati in corrispondenza di ciascun elemento di consistenza dell'impianto, i canoni relativi che l'abbonato deve corrispondere in quote trimestrali anticipate a quant'altro dovuto a termini di legge.

Il versamento della prima quota trimestrale afferente i canoni dovuti per l'utilizzazione di collegamenti diretti deve essere effettuato all'atto della sottoscrizione della polizza.

Art. 3.

I canoni di cui all'articolo precedente sono dovuti dal giorno in cui il collegamento da utilizzare per la trasmissione dati è messo a disposizione dell'abbonato ed in grado di funzionare.

Art. 4.

Condizione per ottenere e conservare l'abbonamento al servizio di trasmissione dati su rete telefonica commutata è la esistenza del relativo abbonamento telefonico.

La sospensione del servizio telefonico o la risoluzione del relativo abbonamento comporta rispettivamente la sospensione del servizio di trasmissione dati o la risoluzione del relativo abbonamento.

La sospensione del servizio di trasmissione dati comporta la sospensione del servizio telefonico.

Art. 5.

L'abbonamento al servizio di trasmissione dati, sia su rete telefonica commutata sia su circuiti diretti, ha la durata di un anno dal primo giorno del trimestre solare successivo alla data indicata nel precedente art. 3 e si intende tacitamente rinnovato per il periodo di un anno, e così di anno in anno, se non è disdetto con lettera raccomandata A.R. da inviare alla SIP almeno tre mesi prima della scadenza. L'efficacia della disdetta per il servizio di trasmissione dati su collegamenti diretti è subordinata alla condizione che siano trascorsi almeno tre mesi dalla data indicata all'art. 3.

L'abbonamento al servizio di trasmissione dati, utilizzante collegamenti diretti internazionali, si intende tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta da notificare alla SIP in qualunque momento, mediante lettera raccomandata A.R., con un preavviso di almeno quindici giorni. L'efficacia della disdetta è subordinata alla condizione che sia trascorso almeno un mese dalla data indicata all'art. 3.

Art. 6.

L'abbonato si impegna ad accettare, anche in corso di abbonamento, qualsiasi variazione ai canoni dovuti ed alle condizioni dell'abbonamento, apportata con provvedimento conforme alle norme vigenti.

Nei suddetti casi è peraltro in sua facoltà recedere dall'abbonamento a partire dal trimestre successivo a quello dell'applicazione del provvedimento.

Art. 7.

E' fatto espresso divieto all'abbonato di cedere o permettere a terzi l'uso dell'impianto.

Art. 8.

Nessun contributo è dovuto dall'abbonato per le spese dell'eventuale installazione del modem.

Sono, invece, a carico dell'abbonato la fornitura dell'energia elettrica occorrente per il montaggio e il funzionamento dell'impianto nonché tutti i lavori necessari richiesti dalle particolari esigenze dell'abbonato compresi quelli per la messa in opera di eventuali sostegni, tubi, cavi e quanto altro potrà risultare necessario anche per i successivi spostamenti all'interno della sede.

L'abbonato è responsabile a tutti gli effetti, anche verso terzi, del corretto funzionamento dell'impianto elettrico di alimentazione e del relativo impianto di terra.

Art. 9.

E' fatto divieto all'abbonato di manomettere l'impianto, come definito nell'art. 2, nonché di rivolgersi a terzi per far eseguire riparazioni o traslochi nelle parti dell'impianto di proprietà SIP.

In caso di violazione del predetto divieto da parte dell'abbonato, ferma restando la facoltà per la SIP di sospendere il servizio e di richiedere il risarcimento di eventuali danni, sono a carico dell'abbonato le spese per la rimessa in pristino dell'impianto stesso.

L'abbonato è responsabile verso la SIP e verso terzi della corretta utilizzazione degli impianti.

Art. 10.

Nel caso di violazione da parte dell'abbonato anche di uno soltanto degli obblighi contenuti nel presente regolamento di servizio o nelle norme dallo stesso richiamate, nonché nel caso di inadempimento anche parziale della corresponsione dei canoni, la SIP ha la facoltà di sospendere il servizio e, ripetendosi la violazione o persistendo la morosità, di risolvere l'abbonamento e ritirare l'impianto, salvo il recupero del credito relativo all'intera annualità di canone che risultasse anche parzialmente insoluto.

Nel caso di mora, anche parziale, nel pagamento del canone, l'abbonato è tenuto inoltre a corrispondere le particolari indennità previste dall'art. 11 del decreto ministeriale 11 novembre 1930, e successive modifiche, per il caso di ritardato pagamento della bolletta telefonica.

Per ogni controversia derivante dalla interpretazione e/o dalla esecuzione del presente atto, le parti eleggono il foro di . . . .

ALLEGATO 2

TABELLA

CANONI DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DEGLI EQUIPAGGIAMENTI DI CONVERSIONE DEI SEGNALI (MODEM) E DEGLI EQUIPAGGIAMETI AUSILIARI.

	Canone annuo
1. Equipaggiamenti di conversione dei segnali (modem) conformi alle raccomandazioni CCITT V.21 (1), V.23 (2) e V.24 (3), di produzione nazionale:	
per rapidità di modulazione sino a 200 baud - Raccomandazione CCITT V.21	L. 231.000
per rapidità di modulazione di 600-1200 baud - Raccomandazione CCITT V.23	» 294.000
I modem per rapidità di modulazione di 600-1200 baud possono essere forniti, a richiesta dell'utente di canale di supervisione a bassa velocità (75 baud) ad uso esclusivo del controllo della trasmissione dati e/o essere sincroni.	
In tal caso il canone annuo sopraddetto è maggiorato come segue:	
per canale di supervisione	» 84.000
per dispositivo di sincronizzazione . . .	» 84.000
per la eventuale connessione alla rete telefonica di equipaggiamenti di conversione dei segnali (modem) di proprietà degli utenti e per la discriminazione degli eventuali disservizi in fase di esercizio, è dovuto alla società concessionaria un canone annuo di sorveglianza tecnica nella misura di seguito specificata:	

per ciascun modem . . » 6.000

per ciascun modem integrato nel terminale per dati . . . » 60.000

2. Equipaggiamenti di amplificazione e di equalizzazione conformi alla raccomandazione M 1020 del CCITT (circuiti di qualità speciale):

per ciascuna terminazione del collegamento » 210.000

3. Equipaggiamenti derivatori - disaccoppiatori per collegamenti con derivazioni (collegamenti multipoint):

per derivazione comunque realizzata con dispositivo di tipo attivo . » 141.000

per derivazione a 2 fili realizzata con dispositivo di tipo passivo . . . . . » 28.500

per derivazione a 4 fili realizzata con dispositivo di tipo passivo . . . . » 55.500

---

(1) Raccomandazione CCITT V. 21 - Trasmissione dati a 200 baud su circuiti telefonici.

(2) Raccomandazione CCITT V. 23 - Modem normalizzante a 600 - 1200 baud.

(3) Raccomandazione CCITT - V. 24 - Circuiti di interfaccia.

ALLEGATO 3

MODALITA' PER LA CESSIONE A TERZI DI CIRCUITI INTERCONTINENTALI DI TIPO TELEGRAFICO O DI TIPO TELEFONICO PER TRASMISSIONE DATI E RIPARTIZIONE DEGLI INTROITI.

1. *Modalità per la cessione.*

a) Per la cessione a terzi dei circuiti intercontinentali di cui all'art. 11 della convenzione 27 febbraio 1968 tra Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed Italcable valgono le stesse modalità previste all'art. 6 della convenzione cui il presente allegato si riferisce con le integrazioni di cui appresso.

b) Qualora la richiesta si riferisca alle località estere di competenza dell'Italcable previste dall'art. 11 della relativa convenzione, la SIP ne informerà immediatamente anche la Italcable.

c) L'Italcable, qualora non sia in grado di fornire il circuito intercontinentale con mezzi di propria pertinenza e debba integrare, di conseguenza, la propria rete con circuiti presi in uso da altri enti ai sensi dell'art. 13 della convenzione, ne darà comunicazione tramite la SIP all'amministrazione, agli effetti dell'art. 15 della convenzione stessa.

d) L'Italcable concorderà con la SIP l'effettiva data di inizio della locazione che sarà comunicata all'amministrazione come da normativa.

2. *Canoni dovuti dall'utente e loro ripartizione.*

e) Il canone per la locazione a terzi è stabilito in fr oro dall'amministrazione, d'intesa con l'Italcable, in base agli accordi internazionali.

Detto canone comprende il percorso di metà della tratta intercontinentale e il prolungamento nazionale del circuito fino al centro di rete urbana in cui è ubicato l'utente, se trattasi di circuito di tipo telefonico, sino all'ufficio telegrafico più vicino alla sede dell'utente, se si tratta di circuito di tipo telegrafico.

f) L'utente, oltre al canone di cui sopra, è tenuto a corrispondere il canone dei raccordi urbani in base alle tariffe in vigore.

g) Del canone corrisposto dall'utente, di cui al punto *e*) l'aliquota dell'89%, se trattasi di circuiti di tipo telefonico e del 91%, se trattasi di circuiti di tipo telegrafico, si intende riferita al percorso di metà della tratta intercontinentale del circuito fino al centro intercontinentale di Roma (quota *A*); il rimanente 11% o 9% a seconda dei casi anzidetti, si intende riferita al prolungamento del circuito in territorio nazionale, secondo quanto indicato nello stesso punto *e*) (quota *B*).

Per i circuiti di tipo telegrafico l'aliquota relativa al percorso nazionale è stabilita, in ogni caso, nella misura del 9% del canone complessivo relativo al circuito a velocità intera ad eccezione dei collegamenti a velocità ridotta terminanti a Roma, per i quali detta percentuale è calcolata sull'ammontare del canone effettivo.

h) La quota relativa al percorso di metà della tratta intercontinentale (quota *A*) sarà ripartita tra Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed Italcable sulla base di quanto previsto dalla convenzione Italcable 27 febbraio 1968 (art. 33, paragrafo 3 ed art. 48, paragrafo 5*b*).

i) La quota spettante al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi della precedente lettera *h*) sarà a sua volta ripartita per i 2/3 all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed il rimanente 1/3 all'ASST se si tratta di circuiti di tipo telefonico; se si tratta invece di circuiti di tipo telegrafico detta quota sarà interamente attribuita all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

l) La quota relativa al prolungamento nazionale (quota *B*) sarà ripartita come segue:

per i circuiti di tipo telefonico 1/11 viene attribuito all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed il rimanente 10/11 all'ASST la quale corrisponderà alla SIP un'aliquota pari al 15% dell'importo corrispondente a 18.000 unità telefoniche del penultimo scaglione tariffario nazionale. La SIP si impegna a fornire, dove occorre, il prolungamento dal centro compartimentale al centro di rete urbana;

per i circuiti telegrafici realizzati su canali TA. detta quota *B* spetterà interamente all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

m) Il canone relativo al raccordo urbano, di cui alla lettera *f*) sarà ripartito per 10/11 alla SIP ed il rimanente 1/11 all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

n) Sono a carico dell'Italcable gli eventuali oneri di locazione dei circuiti in cavo sottomarino o via satellite od altro mezzo che in base all'art. 13 della convenzione 27 febbraio 1968 la società dovesse utilizzare in parallelo od a complemento di quelli realizzati con impianti di sua proprietà.

o) Il versamento dei canoni relativi alle quote di pertinenza italiana è effettuato dall'utente alla SIP che provvederà ad accreditare all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, all'ASST ed all'Italcable le quote di rispettiva competenza, con le modalità fissate nella convenzione cui il presente allegato si riferisce.

(9936)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1979 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila;

Vista la nota n. 19763 in data 10 settembre 1980 con la quale il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di L'Aquila, dott. Ezio Di Loreto, fa presente la necessità di essere nominato presidente della citata commissione in sostituzione del dott. Massimo Molini, collocato a riposo;

Decreta:

Il dott. Ezio Di Loreto è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila, in sostituzione del dott. Massimo Molini, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10044)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Avellino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1978 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Avellino;

Vista la nota n. 021328, datata 28 luglio 1980, con la quale il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Avellino, dott. Elio Iacobelli, fa presente la necessità di essere nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Avellino, in sostituzione del dott. Mauro Greco, già direttore reggente, trasferito ad altra sede;

Decreta:

Il dott. Elio Iacobelli è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Avellino, in sostituzione del dott. Mauro Greco, trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10043)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Como.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1979 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Como;

Vista la nota n. 9892 datata 29 luglio 1980, con la quale l'attuale direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Como, dott. Cesare Antoninetti, fa presente la necessità di essere nominato presidente della citata commissione in sostituzione del dott. Pasquale Nasti, trasferito ad altra sede;

Decreta:

Il dott. Cesare Antoninetti è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Como, in sostituzione del dott. Pasquale Nasti, trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10041)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Chieti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Chieti;

Visto il telestato n. 177 datato 19 agosto 1980, con il quale l'attuale direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Chieti, dott. Enzo Bilardo, fa presente la necessità di essere nominato presidente della citata commissione in sostituzione del dott. Giuseppe Mustillo, direttore reggente uscente;

Decreta:

Il dott. Enzo Bilardo è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Chieti, in sostituzione del dott. Giuseppe Mustillo, direttore reggente uscente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10040)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Isernia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1980 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Isernia;

Visto il telestato n. 14532 datato 28 luglio 1980, con il quale il direttore reggente dell'ufficio provinciale del lavoro di Isernia, dott. Errico Amoroso, fa presente la necessità di essere nominato presidente della citata commissione in sostituzione del dott. Angelo Iacobelli, trasferito ad altra sede;

Decreta:

Il dott. Errico Amoroso è nominato presidente della commissione provinciale per collocamento di Isernia, in sostituzione del dott. Angelo Iacobelli, trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10042)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Determinazione della misura della medaglia di presenza per il presidente ed il vice presidente della Cassa dei risparmi di Forlì.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici ed, in particolare, l'art. 11 il quale stabilisce che le indennità di carica previste per i presidenti ed i vice presidenti di istituti e di enti pubblici sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina, proposta o designazione;

Visto il testo unico delle leggi sulle casse di risparmio e sui monti di pietà di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni;

Visto lo statuto della Cassa dei risparmi di Forlì, con sede in Forlì, ed in particolare l'art. 18 che disciplina i casi in cui può essere corrisposta, tra gli altri, una medaglia di presenza al presidente ed al vice presidente;

Visti i propri decreti in data 28 luglio 1980, con i quali è stato confermato il presidente e nominato il vice presidente della Cassa dei risparmi di Forlì;

Avuto presente che la espressione « indennità di carica » usata dal legislatore all'art. 11 della citata legge n. 14/1978 deve intendersi riferita ad ogni somma di denaro avente natura di emolumento e quindi anche a quelle corrisposte a titolo di medaglia di presenza;

Considerato che occorre pertanto procedere alla determinazione della misura della medaglia di presenza per il presidente ed il vice presidente della menzionata Cassa;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la misura della medaglia di presenza per il presidente ed il vice presidente della Cassa dei risparmi di Forlì viene determinata, a decorrere dalla data della relativa nomina, come segue:

presidente: lire 85 mila lorde;
vice presidente: lire 70 mila lorde.

La medaglia di presenza spetta per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato, di commissioni di sconto e di eventuali altre commissioni nonché per lo svolgimento di funzioni inerenti alle esigenze di servizio previste dai regolamenti interni.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(9958)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Determinazione della misura della medaglia di presenza per il presidente ed il vice presidente della Cassa di risparmio salernitana.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici ed, in particolare, l'art. 11 il quale stabilisce che le indennità di carica previste per i presidenti ed i vice presidenti di istituti e di enti pubblici sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina, proposta o designazione;

Visto il testo unico delle leggi sulle casse di risparmio e sui monti di pietà di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio salernitana con sede in Salerno ed in particolare l'art. 9 che disciplina i casi in cui può essere corrisposta, tra gli altri, una medaglia di presenza al presidente ed al vice presidente;

Visto il proprio decreto in data 28 luglio 1980, con il quale sono stati nominati il presidente ed il vice presidente della Cassa di risparmio salernitana;

Avuto presente che la espressione « indennità di carica » usata dal legislatore all'art. 11 della citata legge n. 14/1978 deve intendersi riferita ad ogni somma di denaro avente natura di emolumento e quindi anche a quelle corrisposte a titolo di medaglia di presenza;

Considerato che occorre pertanto procedere alla determinazione della misura della medaglia di presenza per il presidente ed il vice presidente della menzionata Cassa;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la misura della medaglia di presenza per il presidente ed il vice presidente della Cassa di risparmio salernitana viene determinata, a decorrere dalla data della relativa nomina, come segue:

presidente: lire 55 mila lorde;
vice presidente: lire 45 mila lorde.

La medaglia di presenza spetta per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato, di commissioni di sconto e di eventuali altre commissioni nonché per lo svolgimento di funzioni inerenti alle esigenze di servizio previste dai regolamenti interni.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(9959)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Determinazione della misura della medaglia di presenza per il presidente ed il vice presidente della Cassa di risparmio di Perugia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici ed, in particolare, l'art. 11 il quale stabilisce che le indennità di carica previste per i presidenti ed i vice presidenti di istituti e di enti pubblici sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina, proposta o designazione;

Visto il testo unico delle leggi sulle casse di risparmio e sui monti di pietà di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia, ed in particolare l'art. 18 che disciplina i casi in cui può essere corrisposta, tra gli altri, una medaglia di presenza al presidente e al vice presidente;

Visti i propri decreti in data 28 luglio 1980, con i quali è stato confermato il presidente e nominato il vice presidente della Cassa di risparmio di Perugia;

Avuto presente che la espressione « indennità di carica » usata dal legislatore all'art. 11 della citata legge n. 14/1978 deve intendersi riferita ad ogni somma di denaro avente natura di emolumento e quindi anche a quelle corrisposte a titolo di medaglia di presenza;

Considerato che occorre pertanto procedere alla determinazione della misura della medaglia di presenza per il presidente ed il vice presidente della menzionata Cassa;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la misura della medaglia di presenza per il presidente e il vice presidente della Cassa di risparmio di Perugia viene determinata, a decorrere dalla data della relativa nomina, come segue:

presidente: lire 110 mila lorde;
vice presidente: lire 90 mila lorde.

La medaglia di presenza spetta per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato, di commissioni di sconto e di eventuali altre commissioni nonché per lo svolgimento di funzioni inerenti alle esigenze di servizio previste dai regolamenti interni.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(9960)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Determinazione della misura della medaglia di presenza per il presidente ed il vice presidente della Cassa di risparmio della Spezia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici ed, in particolare, l'art. 11 il quale stabilisce che le indennità di carica previste per i presidenti ed i vice presidenti di istituti e di enti pubblici sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina, proposta o designazione;

Visto il testo unico delle leggi sulle casse di risparmio e sui monti di pietà di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della Spezia con sede in La Spezia, ed in particolare l'art. 9 che disciplina i casi in cui può essere corrisposta, tra gli altri, una medaglia di presenza al presidente ed al vice presidente;

Visto il proprio decreto in data 28 luglio 1980, con il quale sono stati confermati il presidente ed il vice presidente della Cassa di risparmio della Spezia;

Avuto presente che la espressione « indennità di carica » usata dal legislatore all'art. 11 della citata legge n. 14/1978 deve intendersi riferita ad ogni somma di denaro avente natura di emolumento e quindi anche a quelle corrisposte a titolo di medaglia di presenza;

Considerato che occorre pertanto procedere alla determinazione della misura della medaglia di presenza per il presidente ed il vice presidente della menzionata Cassa;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la misura della medaglia di presenza per il presidente ed il vice presidente della Cassa di risparmio della Spezia viene determinata, a decorrere dalla data della relativa nomina, come segue:

presidente: lire 110 mila lorde;
vice presidente: lire 90 mila lorde.

La medaglia di presenza spetta per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato, di commissioni di sconto e di eventuali altre commissioni nonché per lo svolgimento di funzioni inerenti alle esigenze di servizio previste dai regolamenti interni.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(9957)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1980.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Sicilia.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663), relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonché alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione siciliana;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoindicate province nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Caltanissetta - gelate del 3, 4, 5, 6, 7 gennaio 1979; nubifragio con grandine del 19 maggio 1980.

Messina - tempesta di vento del 1° gennaio 1980.

Agrigento - piogge torrenziali del 29 ottobre 1979, 15 aprile, 5 maggio 1980.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie, nonché quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Caltanissetta:

nubifragio con grandine del 19 maggio 1980 (articolo 5): comune di Gela per le località situate a nord-est e sud-est del centro abitato e ricadenti nei fogli di mappa numeri 47, 48, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 170, 235, 236, 237, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 250;

gelate del 3, 4, 5, 6 e 7 gennaio 1979 (art. 5): comuni di Mazzarino e Butera.

Messina:

tempesta di vento del 1° gennaio 1980 (art. 5): intero territorio provinciale.

Agrigento:

piogge torrenziali del 29 ottobre 1979, 15 aprile, 5 maggio 1980 (art. 4): comuni di Siculiana, Porto Empedocle, Realmonte, Montallegro, Agrigento, Caltabellotta, S. Margherita Belice, Montevago, Bivona, Alessandria Della Rocca, Burgio, Lucca Sicula, Ribera, Menfi, Calamonaci, S. Stefano Quisquina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1980

Il Ministro: BARTOLOMEI

(10057)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1980.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella provincia autonoma di Bolzano.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750 di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonché alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della provincia autonoma di Bolzano;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco della sottoindicata provincia e si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previsto dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Bolzano - grandinata del 15 giugno 1980:

comune di Lana per il territorio compreso tra il fiume Adige, Chiesa S. Agata, Lana di Sopra, Foiana e Castello di Brandis;

comune di Postal per tutto il territorio comunale;

comune di S. Pancrazio d'Ultimo per la località Gegend.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1980

Il Ministro: BARTOLOMEI

(10058)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1980.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nella regione Piemonte.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Considerato che, a termini dell'art. 70 precitato, compete agli organi dello Stato la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, costituente presupposto per la delimitazione da parte della Regione delle zone agricole danneggiate e l'individuazione da parte della stessa regione delle specifiche provvidenze, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, da applicarsi nelle predette zone;

Viste le proposte della regione Piemonte che segnala il carattere eccezionale delle grandinate del 26 giugno, 9 luglio 1980 in provincia di Alessandria; nevicate del 12-25 gennaio 1980, grandinate del 26 giugno, 9 luglio 1980 in provincia di Asti; nubifragi e grandinate del 30 maggio, 26 giugno, 9 luglio 1980 in provincia di Cuneo; grandinate del 26 giugno, 9 luglio 1980 in provincia di Torino e brinate del 22, 27 aprile 1980 in provincia di Novara;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Alessandria:

grandinata del 26 giugno 1980 nel territorio dei comuni di Alessandria, Alfiano Natta, Altavilla, Avolasca, Bergamasco, Borgoratto, Brignano F.ta, Camagna, Casalcermelli, Casasco, Castellazzo Bormida, Castelletto Monferrato, Castelspina, Cereseto, Cerreto Grue, Conzano, Costa Vescovato, Cuccaro, Felizzano, Frascaro, Frassinello, Lu, Masio, Monperone, Montemarzino, Marisengo, Odalengo Piccolo, Oviglio, Olivola, Ottiglio, Pietra Marazzi, Pomaro, Quargnento, Quattordio, San Salvatore, Sarezzano, Solero, Tortona, Valmacca, Villadeati, Villaromagnano, Vignale;

grandinata del 9 luglio 1980 nel territorio dei comuni di Acqui Terme, Bistagno, Castelletto D'Erro, Cavatore, Cremolino, Grognardo, Melazzo, Monperone, Morbello, Ponti, Prasco, Terzo, Visone, Casaleggio Boira, Molare, Visone.

Asti:

nevicate del 12-25 gennaio 1980 nel territorio dei comuni di Antignano, Belveglio, Bubbio, Calamandrona, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castel Boglione, Cessole, Coazzolo, Castigliole, Grazzano Badoglio, Mombercelli, Montaldo Scarompi, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, S. Giorgio Scarampi, Serole, Voglio Serra, Vesime;

grandinata del 26 giugno 1980 nel territorio dei comuni di Aramengo, Asti, Calliano, Castagnole Monferrato, Castell'Alfero, Cocconato, Colcavagno, Corsione, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Moncalvo, Montemagno, Montiglio, Moransengo, Perrango, Piovà Massaia, Portacomaro, Refrancore, Robella, Scandeluzza, Scurzolengo, Tonco, Tonengo, Viarigi, Casorzo, Cunici, Olmo Gentile, Passarano Marmorito, Roccaverano, San Giorgio Scarampi;

grandinata del 9 luglio 1980 nel territorio dei comuni di Antignano, Bubbio, Canelli, Cassinasco, Cessole, Cisterna, Coazzolo, Loazzolo, Monastero Bormida, Revigliasco, Rocchetta Palafea, San Martino Alfieri, Sessame, Ferrere, San Damiano, Asti, Valfenera.

Cuneo:

grandinata del 26 giugno 1980 nel territorio dei comuni di Barge, Bergolo, Cortemilia, Levice, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone;

nubifragio con grandine del 9 luglio 1980 nel territorio dei comuni di Camo, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Guarene, Magliano Alfieri, Mango, Montà D'Alba, Monte Roero, Neive, S. Stefano Belbo, Vezza D'Alba;

nubifragio con grandine del 30 maggio 1980 nel territorio dei comuni di Chiusa Pesio, Alba, Corneliano, Guarene, Piobesi D'Alba, Vezza D'Alba;

nevicate del 12-18 gennaio 1980 nel territorio del comune di Bra.

Torino:

grandinata del 26 giugno 1980 nel territorio dei comuni di Casalborgone, Castagneto Po, Cavagnolo, Lauriano, S. Raffaele Cimena, S. Sebastiano Po, Brozzolo, Rivalba, S. Benigno, Volpiano;

grandinata del 9 luglio 1980 nel territorio dei comuni di Bibiana e Pralorma.

Novara:

brinate del 22-27 aprile 1980 nel territorio dei comuni di Ghemme, Sizzano, Suno, Mezzomerico, Romagnano Sesia, Fara, Briona, Fontaneto D'Agogna, Cressa, Cavoglio D'Agogna, Cavaglietto, Barengo, Cesara, Bogogno, Merano Ticino, Arona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1980

Il Ministro: BARTOLOMEI

(10059)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1980.

Dilazione del versamento delle entrate dovute dalla esattoria comunale delle imposte dirette di Varese.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge n. 46 del 28 febbraio 1980, concernente dilazione e sospensione dei versamenti;

Viste le documentate istanze in data 20 agosto e 12 settembre 1980 con le quali la Banca popolare di Luino e di Varese, titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Varese, chiede la concessione di una dilazione del versamento di L. 5.334.927.560, relativo ai carichi di imposte sul reddito delle persone fisiche e locale sui redditi iscritte nei ruoli emissione febbraio e luglio 1980 a nome del sig. Tullio Arnaldi (L. 1 miliardo 748.754.680) e della società in accomandita semplice Varoil di Gianpaolo Tremolada & C. (L. 3.586.172.880);

Considerato che l'intendente di finanza di Varese, confermando le circostanze addotte dall'esattore, ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza;

Considerato che, per fatti non imputabili all'esattore, la riscossione del predetto carico risulta particolarmente difficile;

Considerato che l'importo di tali tributi incide notevolmente sul carico complessivo dei ruoli affidati all'esattore, rendendone eccessivamente onerosa l'anticipazione;

Ritenuto pertanto che la fattispecie prospettata rientra nella previsione di cui al secondo comma dell'art. 2 della citata legge n. 46;

Decreta:

Al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Varese è concessa, fino alla scadenza della rata di novembre 1981, una dilazione del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 5.264.506.520 (cinquemiliardiduecentosessantaquattromilionicinquecentoseimilacinquecentoventi) corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al predetto carico complessivo di L. 5 miliardi 334.927.560 iscritto a ruolo a nome del sig. Tullio Arnaldi e della società in accomandita semplice Varoil di Gianpaolo Tremolada & C..

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Varese darà attuazione, con apposito provvedimento, al presente decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(10109)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2633/80 della commissione, del 15 ottobre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2634/80 della commissione, del 15 ottobre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2635/80 della commissione, del 15 ottobre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2636/80 della commissione, del 15 ottobre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2637/80 della commissione, del 15 ottobre 1980, che fissa la restituzione all'esportazione dello zucchero candito.

Regolamento (CEE) n. 2638/80 della commissione, del 15 ottobre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2639/80 della commissione, del 15 ottobre 1980, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2606/80 della commissione, del 9 ottobre 1980, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore del pollame (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 268 dell'11 ottobre 1980).

Pubblicati nel n. L 272 del 16 ottobre 1980.

(257/C)

Regolamento (CEE) n. 2640/80 del Consiglio, del 14 ottobre 1980, relativo all'inizio della campagna di commercializzazione 1980/81 nel settore delle carni ovine e caprine.

Regolamento (CEE) n. 2641/80 del Consiglio, del 14 ottobre 1980, che deroga a talune modalità d'importazione previste dal regolamento (CEE) n. 1837/80 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine.

Regolamento (CEE) n. 2642/80 del Consiglio, del 14 ottobre 1980, che determina le modalità di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore delle carni ovine e caprine.

Regolamento (CEE) n. 2643/80 del Consiglio, del 14 ottobre 1980, che stabilisce le norme generali per la concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine.

Regolamento (CEE) n. 2644/80 del Consiglio, del 14 ottobre 1980, che stabilisce le norme generali relative all'intervento nel settore delle carni ovine e caprine.

Regolamento (CEE) n. 2645/80 del Consiglio, del 14 ottobre 1980, relativo alla riscossione del prelievo applicabile a taluni animali vivi nel settore delle carni ovine e caprine.

Informazione relativa all'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1837/80.

Pubblicati nel n. L 275 del 18 ottobre 1980.

(258/C)

Regolamento (CEE) n. 2646/80 della commissione, del 16 ottobre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2647/80 della commissione, del 16 ottobre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2648/80 della commissione, del 16 ottobre 1980, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2649/80 della commissione, del 16 ottobre 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2650/80 della commissione, del 15 ottobre 1980, relativo alle modalità d'esecuzione delle decisioni di contributo del FEAOG, sezione orientamento, per progetti di miglioramento delle infrastrutture in talune zone rurali.

Regolamento (CEE) n. 2651/80 della commissione, del 16 ottobre 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle tenaglie, pinze, pinzette e simili, ecc., della voce 82.03 della tariffa doganale comune, originarie della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2652/80 della commissione, del 16 ottobre 1980, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2653/80 della commissione, del 16 ottobre 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2654/80 della commissione, del 16 ottobre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2655/80 della commissione, del 16 ottobre 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2656/80 della commissione, del 16 ottobre 1980, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Pubblicati nel n. L 273 del 17 ottobre 1980.

(259/C)

Regolamento (CEE) n. 2657/80 della commissione, del 17 ottobre 1980, relativo alla determinazione dei prezzi delle carcasse ovine, fresche o refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di talune altre qualità di carcasse ovine nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 2658/80 della commissione, del 17 ottobre 1980, recante modalità di applicazione degli acquisti all'intervento nel settore delle carni ovine.

Regolamento (CEE) n. 2659/80 della commissione, del 17 ottobre 1980, recante modalità d'applicazione per la concessione di aiuti all'ammasso privato dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine.

Regolamento (CEE) n. 2660/80 della commissione, del 17 ottobre 1980, che stabilisce le modalità d'applicazione del premio ai produttori di carni ovine.

Regolamento (CEE) n. 2661/80 della commissione, del 17 ottobre 1980, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini.

Regolamento (CEE) n. 2662/80 della commissione, del 17 ottobre 1980, relativo a misure transitorie nel settore delle carni ovine e caprine per quanto concerne i regimi dei premi e degli interventi.

Regolamento (CEE) n. 2663/80 della commissione, del 17 ottobre 1980, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2641/80 per quanto riguarda le importazioni di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di taluni Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 2664/80 della commissione, del 17 ottobre 1980, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia e della Cecoslovacchia.

Regolamento (CEE) n. 2665/80 della commissione, del 17 ottobre 1980, relativo a misure transitorie concernenti l'importazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di taluni Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 2666/80 della commissione, del 17 ottobre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni ovine e caprine.

Regolamento (CEE) n. 2667/80 della commissione, del 17 ottobre 1980, relativo a talune misure transitorie concernenti le importazioni di prodotti del settore delle carni ovine e caprine spedite verso la Comunità.

Regolamento (CEE) n. 2668/80 della commissione, del 17 ottobre 1980, che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni ovine e caprine.

Regolamento (CEE) n. 2669/80 della commissione, del 17 ottobre 1980, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate.

Regolamento (CEE) n. 2670/80 della commissione, del 17 ottobre 1980, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate.

Pubblicati nel n. L 276 del 20 ottobre 1980.

(260/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di S. Maria della Versa

Con decreto 30 settembre 1980, n. 1557, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del torrente Versa in comune di S. Maria della Versa (Pavia) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 7 mappali 306 e 355 della superficie di aree 5,55 ed indicato nella planimetria rilasciata il 1° ottobre 1979 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pavia, planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

(9901)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili in comune di Lavena Ponte Tresa

Con decreto 30 settembre 1980, n. 1552, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di zona di terreno sul lago di Lugano con i manufatti e fabbricati su di esso insistenti, segnato nel catasto del comune di Lavena Ponte Tresa (Varese) al foglio n. 4 mappali 368½; 2975½ 2976½; 2976¹/₃ 2976¼ e 2974¹/₅ della superficie complessiva di mq 345 ed indicato nello stralcio planimetrico rilasciato il 4 dicembre 1979 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Varese, stralcio planimetrico che fa parte integrante del citato decreto.

(9902)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili in comune di Rometta

Con decreto 30 settembre 1980, n. 1472, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo e dell'immobile su di esso insistente lungo la sponda sinistra del torrente Saponara, contrada Buscemi, in comune di Rometta (Messina) segnato nel nuovo catasto terreni del comune medesimo al foglio n. 9, particelle n. 502 (ha 0.02.00) e n. 503 (ha 80.000) della superficie complessiva di ha 1.82.00 ed indicato nella planimetria rilasciata il 10 marzo 1979 in scala 1:500 dall'ufficio tecnico erariale di Messina; planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

(9903)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di S. Stefano Magra

Con decreto 30 settembre 1980, n. 1767, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratti di terreni in comune di S. Stefano Magra (La Spezia) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 2 mappali 68 (mq 1410); 255 (mq 758); 522 (mq 1960) e 524 (mq 2642) della superficie complessiva di mq 6770 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 16 febbraio 1980 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia, che fa parte integrante del citato decreto.

(9904)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Fontanaviva

Con decreto 30 settembre 1980, n. 1468, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno segnato nel catasto del comune di Fontanaviva (Padova) al foglio n. 14, mappale 504, della superficie di mq 600 ed indicato nell'estratto di mappa, con allegata dimostrazione di frazionamento, rilasciato il 28 settembre 1978 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Padova, che fanno parte integrante del citato decreto.

(10139)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Bariano

Con decreto 30 settembre 1980, n. 1879, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni ex alveo del fiume Serio segnati nel catasto del comune di Bariano (Bergamo) al foglio n. 5 mappale 879½ (ha 2.56.00); foglio n. 8 mappale 490½ (ha 8.95.60) della superficie complessiva di ha 11.51.60; ed indicati nella planimetria rilasciata il 5 ottobre 1979 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo, planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

(9899)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Fidenza

Con decreto 30 settembre 1980, n. 1734, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni estromessi dall'alveo in destra del torrente Stirone, in comune di Fidenza (Parma) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 53 particelle 502 (ha 0.41.20); 510 (ha 0.66.80); 662 (ha 0.11.00) della superficie complessiva di ha 1.19.000 ed indicati nella planimetria rilasciata il 5 ottobre 1979 in scala 1:2000, con allegata relazione, dall'ufficio tecnico erariale di Parma, che fanno parte integrante del citato decreto.

(9900)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia e alle banche agenti con le seguenti circolari:

A-430 del 29 settembre 1980 relativa a « Conti valutari Conti di attesa ordinari »;

A-431 del 29 settembre 1980 relativa a « Regolamenti valutari di importazioni ed esportazioni di merci e di prestazioni di servizi »;

A-432 del 29 settembre 1980 relativa a « Obbligo di finanziamento in valuta a fronte di crediti all'esportazione a breve termine »;

A-433 del 29 settembre 1980 relativa a « Estinzione dei finanziamenti facoltativi in valuta »;

A-434 del 1° ottobre 1980 relativa a « Operazioni a termine su grano duro e grano tenero »;

A-435 del 15 ottobre 1980 relativa a « Esportazioni di merci verso l'Iran ».

(10131)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta su titoli di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 12

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24 mod. 241 D.P. — Data: 7 marzo 1979 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Catanzaro. — Intestazione: Lucente Fortunata Elena, nata a Crotone il 28 marzo 1909; Greco Felice, nato a Catanzaro il 7 febbraio 1907. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 131.600.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(10129)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 218

Corso dei cambi del 6 novembre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	913,95	913,95	913,90	913,95	914 —	914 —	914,05	913,95	913,95	913,95
Dollaro canadese	770,55	770,55	771 —	770,55	770,68	774 —	773,25	770,55	770,55	770,50
Marco germanico	470,65	470,65	470,70	470,65	470,52	471 —	470,70	470,65	470,65	470,65
Fiorino olandese	435,15	435,15	435,25	435,15	435,55	436 —	435,25	435,15	435,15	435,15
Franco belga	29,364	29,364	29,36	29,364	29,35	30 —	29,367	29,364	29,364	29,35
Franco francese	204,35	204,35	204,57	204,35	204,25	204 —	204,40	204,35	204,35	204,35
Lira sterlina	2234,60	2234,60	2241,75	2234,60	2239,48	2234 —	2235,80	2234,60	2234,60	2234,60
Lira irlandese	1765,50	1765,50	1770 —	1765,50	1770,41	—	1767 —	1765,50	1765,50	—
Corona danese	153,35	153,35	153 —	153,35	153,06	154 —	153,36	153,35	153,35	153,30
Corona norvegese	182,46	182,46	182,80	182,46	182,56	183 —	182,50	182,46	182,46	182,45
Corona svedese	212,15	212,15	312,25	212,15	212,13	213 —	212,35	212,15	212,15	212,10
Franco svizzero	525,65	525,65	525,60	525,65	525,22	518 —	525,70	525,65	525,65	525,65
Scellino austriaco	66,468	66,468	66,50	66,468	66,43	66 —	66,475	66,468	66,468	66,45
Escudo portoghese	17,30	17,30	17,63	17,30	17,65	17,70	17,50	17,30	17,30	17,30
Peseta spagnola	12,063	12,063	12,089	12,063	12,07	11 —	12,069	12,063	12,063	12,05
Yen giapponese	4,333	4,333	4,3450	4,333	4,336	4,30	4,332	4,333	4,333	4,30

Media dei titoli del 6 novembre 1980

Rendita 5% 1935	615 —
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	91,275
» 5,50% » » 1968-83	85,825
» 5,50% » » 1969-84	82,300
» 6% » » 1970-85	79,475
» 6% » » 1971-86	76,700
» 6% » » 1972-87	73,600
» 9% » » 1975-90	75,550
» 9% » » 1976-91	77,100
» 10% » » 1977-92	82,600
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,400
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1978/80	99,775
» » » » 1- 3-1979/81	99,575
» » » » 1- 7-1979/81	99,375
» » » » 1-10-1979/81	99,450
» » » » 1-12-1979/81	98,775
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1979/82	97,600
» » » » 1- 7-1979/82	97,450
» » » » 1-10-1979/82	97,600
» » » » 1- 1-1980/82	98,075
» » » » 1- 3-1980/82	97,600
» » » » 1- 5-1980/82	98,200
» » » » 1- 1-1980/83	97,500
Buoni Tesoro Pol. 10% 1- 1-1981	99,050
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	87,500
» » Pol. 12% 1- 1-1982	95,600
» » » 12% 1- 4-1982	95,300
» » » 12% 1-10-1983	91,700
» » » 12% 1- 1-1984	91,500
» » » 12% 1- 4-1984	91,700
» » » 12% 1-10-1984	91,850
» » Nov. 12% 1-10-1987	89,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 novembre 1980

Dollaro USA	914 —
Dollaro canadese	771,90
Marco germanico	470,675
Fiorino olandese	435,20
Franco belga	29,365
Franco francese	204,375
Lira sterlina	2235,20
Lira irlandese	1766,25
Corona danese	153,355
Corona norvegese	182,48
Corona svedese	212,25
Franco svizzero	525,675
Scellino austriaco	66,471
Escudo portoghese	17,40
Peseta spagnola	12,066
Yen giapponese	4,332

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Avviso relativo all'ammissione di quarantanove allievi uditori al secondo corso di preparazione per il reclutamento di impiegati direttivi amministrativi dello Stato.

Si comunica che il comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione, nella seduta del 21 ottobre 1980, ha deliberato quanto segue:

a) Considerato che l'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 12 settembre 1980, consente l'ammissione alla frequenza del secondo corso di preparazione per il reclutamento di impiegati direttivi amministrativi di allievi risultati idonei ed inseriti nella graduatoria finale oltre il trecentoduesimo posto, possono essere ammessi a tale frequenza, oltre i vincitori della borsa di studio, anche quarantanove allievi uditori così distribuiti:

ventisette nella sede di Roma;
diciassette nella sede di Caserta;
due nella sede di Bologna;
tre nella sede di Reggio Calabria.

b) Gli interessati, che siano risultati idonei nella graduatoria suddetta, possono inoltrare domanda in carta legale con la indicazione della sede prescelta, entro e non oltre venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, al seguente indirizzo:

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Direzione generale

Lungotevere Thaon de Revel, 76 - 00196 ROMA

A tal fine si precisa che la graduatoria generale dei vincitori e degli idonei formata al termine delle prove d'esame per l'ammissione al secondo corso di reclutamento è consultabile presso le suddette sedi della Scuola superiore della pubblica amministrazione, come da avviso della Scuola stessa pubblicato nella sopracitata *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 12 settembre 1980.

L'ammissione degli uditori avverrà, fino al suddetto limite di quarantanove posti, seguendo l'ordine di graduatoria.

(10163)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esami, a quarantasette posti di contabile nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette, ruolo dei contabili doganali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante norme per i concorsi di ammissione e di promozione delle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281, recante norme integrative e modificative del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 15 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1971, registro n. 37 Finanze, foglio n. 351, che stabilisce le piante organiche e la denominazione delle nuove qualifiche degli impiegati del Ministero delle finanze, in attuazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 24 aprile 1980, n. 146;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1974, registro n. 76 Finanze, foglio n. 332, con il quale è stato stabilito, fra gli altri, il programma di esame per i concorsi per la nomina a contabile in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo dei contabili doganali;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 1975, 10 novembre 1977, 23 agosto 1978, 25 luglio 1979 e 28 febbraio 1980, emanati in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonché delle disposizioni contenute nelle leggi 2 aprile 1968, n. 482 e 4 agosto 1975, n. 397;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati, per cui si rende indispensabile stabilire, con successivo provvedimento, i giorni, le sedi e l'ubicazione dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quarantasette posti di contabile in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette — ruolo dei contabili doganali — da ripartire tra le regioni sottoindicate nel modo seguente:

Piemonte posti 10
Lombardia posti 12
Liguria posti 8
Friuli Venezia-Giulia posti 12
Sardegna posti 5

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici della regione cui saranno destinati per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Un quinto dei posti di cui sopra è riservato, ai sensi del secondo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, come sostituito dall'art. 16 della legge 4 agosto 1975, n. 397, al personale delle abolite imposte di consumo in possesso dei requisiti prescritti dal citato art. 18 e degli articoli 8 e 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di ragioniere e perito commerciale, con esclusione di qualsiasi titolo di studio equipollente;

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

C) Cittadinanza italiana;

D) Godimento dei diritti politici;

E) Buona condotta;

F) Idoneità fisica all'impiego;

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'intendenza di finanza della provincia di residenza del candidato, debbono essere direttamente presentate o spedite all'intendenza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'Istituto nel quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito delle regioni indicate nello art. 1 del presente bando;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme e dal presente bando. I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

La firma, da apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano la esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo, nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il posseso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Nel suddetto certificato, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dello art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di precedenza o preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), e *g*), dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del ricevimento dell'invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*), dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi i riferimenti a documenti in precedenza presentati, a qualsiasi titolo, a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno, altresì, facoltà d'avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio in base al seguente programma:

Prima prova:

svolgimento di un tema di cultura generale.

Seconda prova:

nozioni di diritto privato;
nozioni di diritto amministrativo;
nozioni di contabilità di Stato.

Colloquio:

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

nozioni di diritto privato;
nozioni di diritto amministrativo;
nozioni di diritto costituzionale;
nozioni di economia politica;
nozioni di scienza delle finanze;
nozioni di ragioneria generale;
nozioni di statistica.

Art. 11.

I giorni, le sedi e i locali in cui avranno luogo le prove scritte del presente concorso saranno indicati con successivo provvedimento, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del 26 gennaio 1981.*

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove d'esame e per gli adempimenti ad esse inerenti, saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno superato le prove scritte sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna di esse, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il colloquio.

Tale prova non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Tali riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

Le preferenze e le riserve di cui ai precedenti commi quinto e sesto non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei, sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 15.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 16.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina, prevista dal precedente art. 15, possono essere conferiti entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Art. 17.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati contabili in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette — ruolo del personale dei contabili doganali — con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai medesimi impiegati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro: Reviglio

Registrato alla Corte dei conti addì 9 ottobre 1980
Registro n. 37 Finanze, foglio n. 360

Allegato *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

All'intendenza di Finanza di . . . (*)

Il sottoscritto . . . . nato il . . ., a . . . . . (provincia di . .) e residente in c.a.p. . . (provincia di . .), via . chiede di essere ammesso al concorso per esami, a quarantasette posti di contabile in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - ruolo dei contabili doganali.

Fa presente di avere diritto all'aumento dei limiti di età perché .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, ne nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . ., in data . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, ni caso di nomina, qualunque destinazione, nell'ambito delle regioni indicate nell'art. 1 del presente bando.

Dichiara, altresì, di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e preferenza: . . . . . .

Data, . .

Firma

. . . . . ,

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni: . . .

Visto, per l'autenticità della firma del sig. .

(*) La domanda dovrà essere direttamente presentata o spedita all'intendenza di finanza della provincia di residenza del candidato.

(10143)

Aumento, da diciotto a quarantasette, del numero dei posti del concorso a commesso nella carriera ausiliaria dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale delle conservatorie dei registri immobiliari.

I posti di commesso in prova nella carriera ausiliaria della amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo delle conservatorie dei registri immobiliari, messi a concorso con il decreto ministeriale 12 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 luglio 1979, sono stati elevati da diciotto a quarantasette, con decreto ministeriale 28 agosto 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1980, registro n. 40 Finanze, foglio n. 128.

(10144)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo n. 253.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 85;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 96;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 10 settembre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 97;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 5 ottobre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1980, registro n. 2, foglio n. 58 con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980 con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1980, registro n. 1, foglio n. 174, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 253 prima disciplina indicata nel gruppo: matematica generale;

Considerato che il prof. Daboni Luciano dell'Università di Trieste è dimissionario;

Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;

Decreta:

In sostituzione del suddetto docente, il prof. Santoboni Luigi dell'Università di Perugia è nominato componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 253 prima disciplina indicata nel gruppo: matematica generale.

Pertanto la suddetta commissione è così composta:

prof. Albano Luigi, Università di Bari;
prof. Furst Dario, Università di Roma;
prof. De Ferra Claudio, Università di Trieste;
prof. Aparo Enzo Luigi, Università di Roma;
prof. Avondo Bodino Giuseppe, Università di Milano;
prof. Brioschi Francesco, Politecnico di Milano;
prof. Marino Mario, Università di Catania;
prof. Treccani Giulio, Università di Genova;
prof. Santoboni Luigi, Università di Perugia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1980

Il Ministro: Sarti

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1980
Registro n. 94 Istruzione, foglio n. 374

Avviso

Tutti coloro che entro i termini previsti dal bando abbiano fatto pervenire al Ministero della pubblica istruzione regolare domanda di partecipazione al sopra indicato concorso ed abbiano fatto pervenire, altresì, entro i termini, una serie delle proprie pubblicazioni, sono invitati ad inviare a ciascun componente la commissione giudicatrice una serie delle pubblicazioni (uguale a quella già inoltrata al Ministero) corredata di un elenco delle stesse e di un curriculum della propria attività didattica e scientifica nei tempi previsti dagli articoli 4 e 7 del decreto ministeriale 30 giugno 1979.

(10231)

Avviso relativo alla pubblicazione dei bandi di concorso, per titoli, riservati al personale ispettivo, direttivo e docente della scuola e dell'Università, per l'assegnazione di personale da comandare presso gli enti istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale, parte II, n. 39/40 del 25 settembre-2 ottobre 1980, sono stati pubblicati i bandi di concorso, per titoli, riservati al personale ispettivo, direttivo e docente della scuola e dell'Università, per l'assegnazione di personale da comandare presso gli enti istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

(10167)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a nove posti di segretario principale nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e periferica.

Nel Bollettino ufficiale n. 35-36 del 31 agosto-7 settembre 1978 — parte II — del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 luglio 1978, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, per la nomina a nove posti di segretario principale in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 9 febbraio 1977.

(10082)

Avviso relativo alla pubblicazione degli atti della commissione esaminatrice del concorso, per titoli, ad un posto di ispettore centrale di seconda classe per l'istruzione elementare.

Nel Bollettino ufficiale n. 35-36 del 31 agosto-7 settembre 1978 — parte II — del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 marzo 1978, relativo all'approvazione degli atti della commissione esaminatrice del concorso, per titoli, per il conferimento di un posto di ispettore centrale di seconda classe per l'istruzione elementare, indetto con i decreti ministeriali 28 novembre 1970 e 28 aprile 1976.

(10083)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli di servizio, ad un posto di dirigente superiore per i servizi di ragioneria nell'amministrazione centrale e periferica.

Nel Bollettino ufficiale n. 43 del 31 ottobre 1978 — parte II — del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 giugno 1978, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso, per titoli di servizio, ad un posto di dirigente superiore per i servizi di ragioneria nell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 8 marzo 1977.

(10085)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, ad un posto (elevato a due) di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale per l'istruzione elementare.

Nel Bollettino ufficiale n. 35-36 del 31 agosto-7 settembre 1978 — parte II — del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 aprile 1978, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto (elevati a due) di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale per l'istruzione elementare, indetto con i decreti ministeriali 28 novembre 1970 e 28 aprile 1976.

(10084)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2065 in data 12 luglio 1977, modificato con decreti numeri 543 del 15 luglio 1979, 3584 del 30 novembre 1979 e 3201 del 22 ottobre 1980, con il quale venne indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1976;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 1211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Viste le leggi regionali n. 5 del 10 agosto 1972 e n. 2 del 30 gennaio 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei dottori in medicina e chirurgia che hanno conseguito l'idoneità nel concorso indicato in narrativa:

1) Colonnella Adamo	punti	55,003	su 60
2) Ramadori Massimo	»	54,154	»
3) Maccaferro Achille	»	53,785	»
4) Ricci Anna Maria	»	51,942	»
5) Bertoni Luigi	»	51,458	»
6) Damen Vincenzo Mario	»	51,334	»
7) Costantini Francesco	»	49,663	»
8) Romanelli Benedetto	»	49,160	»
9) Iaconi Giovanni	»	47,868	»
10) Aragrande Ezio	»	47,551	»
11) Mignini Domenico	»	47,160	»
12) Persichini Remo	»	47,000	»
13) Mecozzi Giuseppe	»	46,000	»
14) Biondi Cecilia	»	45,000	»
15) Borri Lanfranco	»	44,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino della regione Marche e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura ed a quello dei comuni della provincia.

Ascoli Piceno, addì 22 ottobre 1980

Il medico provinciale: VISCOMI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3202 in pari data con il quale è stata approvata la graduatoria dei dottori in medicina e chirurgia i quali hanno conseguito l'idoneità nel concorso ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1976;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso predetto, secondo l'ordine della graduatoria di merito e delle preferenze indicate da ciascuno di essi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Viste le leggi regionali n. 5 del 10 agosto 1972 e n. 2 del 30 gennaio 1973;

Decreta:

I seguenti dottori in medicina e chirurgia sono dichiarati vincitori del concorso per le condotte segnate accanto a ciascuno di essi:

Colonnella Adamo: Roccafluvione;
Ramadori Massimo: Montegiorgio 1ª condotta;
Maccaferro Achille: Ripatransone 1ª condotta;
Ricci Anna Maria: Moresco;
Bertoni Luigi: Francavilla D'Ete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Marche e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e a quello dei comuni interessati.

Ascoli Piceno, addì 22 ottobre 1980

Il medico provinciale: VISCOMI

(9943)

Stralcio di alcune sedi dal concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno

Si comunica che con decreto del medico provinciale 22 ottobre 1980, n. 3201, sono state stralciate dal concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno, indetto con decreto 12 luglio 1977, n. 2065, le seguenti sedi:

1) comune di Carassai;
2) comune di Massa Fermana;
3) comune di Montegallo;
4) comune di Monte V. Corrado;
5) comune di Ponzano di Fermo;
6) comune di Torre S. Patrizio.

(10086)

OSPEDALE « A. G. P. » DI TEANO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Teano (Caserta).

(3860/S)

OSPEDALE « V. COSENTINO » DI CARIATI

Concorso a posti di personale sanitario medico e farmacista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di ispettore sanitario;
un posto di collaboratore farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cariati (Cosenza).

(3820/S)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE - SAMBIASI » DI NARDÒ

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nardò (Lecce).

(3805/S)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA SPERANZA » DI BATTIPAGLIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di odontostomatologia;
un posto di assistente di otorinolaringoiatria;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di oculistica;
un posto di assistente di chirurgia;
un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente analista;
un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa ufficio personale dell'ente in Battipaglia (Salerno).

(3823/S)

OSPEDALE CIVILE « S. GIACOMO » DI TORREMAGGIORE

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torremaggiore (Foggia).

(3806/S)

OSPEDALE CIVILE « P. A. FACCANONI » DI SARNICO

Concorso ad un posto di primario di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Sarnico (Bergamo).

(3802/S)

OSPEDALE DI ALGHERO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di otorinolaringoiatria;
un posto di primario della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Alghero (Sassari).

(3843/S)

OSPEDALE « L. BONOMO » DI ANDRIA

Concorso ad un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi della segreteria dell'ente in Andria (Bari).

(3801/S)

OSPEDALE PEDIATRICO « GIOVANNI XXIII » DI BARI

Concorso ad un posto di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari.

(3799/S)

OSPEDALE DI BITONTO

Concorso ad un posto di assistente di nefrologia medica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di nefrologia medica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministartiva dell'ente in Bitonto (Bari).

(3800/S)

OSPEDALE « EREMO DI LANZO » DI LANZO TORINESE

Concorso a due posti di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lanzo Torinese (Torino).

(3803/S)

OSPEDALE DEI BAMBINI « G. SALESI » DI ANCONA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto e due posti di assistente di pediatria addetti alla sezione di patologia neonatale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona.

(3804/S)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1980, n. **51.**

Norme per l'organizzazione ed il funzionamento delle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 7 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1.
Le unità sanitarie locali

Le unità sanitarie locali sono le strutture operative attraverso cui i comuni, singoli o associati, ovvero le comunità montane, esercitano le funzioni amministrative loro attribuite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dalle leggi regionali, negli ambiti territoriali definiti dalla Regione.

Esse hanno la capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento dei loro fini e di stare in giudizio per le azioni inerenti la propria attività.

Le unità sanitarie locali svolgono le funzioni ad esse demandate, attraverso servizi, presidi ed uffici, che operano in maniera coordinata con i servizi sociali esistenti nel territorio.

Art. 2.
I compiti delle unità sanitarie locali

Le unità sanitarie locali realizzano i compiti loro assegnati in forma programmata e unitaria, secondo gli indirizzi del piano sanitario regionale e provvedono, in particolare, nell'ambito delle proprie competenze:

a) all'educazione sanitaria della popolazione;

b) alla formazione ed aggiornamento del personale sanitario;

c) alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche;

d) all'igiene dell'ambiente;

e) alla protezione sanitaria materno-infantile, all'assistenza pediatrica ed alla tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile;

f) all'igiene ed alla medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;

g) all'igiene ed alla medicina del lavoro, nonchè alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

h) alla medicina dello sport ed alla tutela sanitaria dell'attività sportiva;

i) all'assistenza medico-generica ed infermieristica, domiciliare e ambulatoriale;

l) all'assistenza medico-specialistica ed infermieristica, ambulatoriale e domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche;

m) all'assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche;

n) alla riabilitazione;

o) all'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande;

p) alla profilassi e alla polizia veterinaria, alla ispezione ed alla vigilanza veterinaria sugli animali destinati all'alimentazione umana; sugli impianti di macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine animale e sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanità animale, sui farmaci di uso veterinario;

q) agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale con esclusione di quelli relativi ai servizi di cui alla lettera *z*) dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

r) all'assistenza farmaceutica ed alla vigilanza sulle farmacie la cui sede insiste nel proprio territorio.

TITOLO II
ORGANI DELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

Art. 3.
Gli organi delle unità sanitarie locali

Gli organi dell'unità sanitaria locale sono:

1) l'assemblea generale;
2) il comitato di gestione;
3) il presidente del comitato di gestione.

Capo I
L'ASSEMBLEA GENERALE

Art. 4.
Composizione dell'assemblea generale

L'assemblea generale è composta:

a) da tutti i consiglieri comunali per le unità sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con quello del comune o con parte di esso;

b) dall'assemblea generale dei comuni associati per le unità sanitarie locali il cui ambito comprenda più comuni;

c) dal consiglio della comunità montana per gli ambiti territoriali coincidenti con la comunità stessa. Qualora il territorio comprenda anche comuni non facenti parte della comunità montana, l'assemblea sarà integrata da tre rappresentanti per ciascuno di tali comuni.

I comuni compresi in un medesimo ambito territoriale si intendono associati di diritto con l'entrata in vigore della legge regionale di definizione delle zone sanitarie.

Art. 5.
Assemblea generale dei comuni associati

Nell'ipotesi di cui alla lettera *b*) del precedente articolo, l'assemblea generale dei comuni associati è composta da rappresentanti eletti dai rispettivi consigli comunali nel proprio seno, in numero pari a:

un rappresentante per i comuni con popolazione fino a 1000 abitanti;

tre rappresentanti per i comuni con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti;

sei rappresentanti per i comuni con popolazione compresa tra 5001 e 10.000 abitanti;

dodici rappresentanti per i comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

sedici rappresentanti per i comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 30.000 abitanti;

diciotto rappresentanti per i comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti;

ventiquattro rappresentanti per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

La popolazione dei comuni è calcolata in base ai dati anagrafici ufficiali al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della costituzione dell'assemblea.

Art. 6.
Costituzione dell'assemblea

I consigli comunali, al fine di garantire la presenza delle minoranze, eleggono i propri rappresentanti secondo i seguenti criteri:

nel caso di elezione di tre rappresentanti, uno di essi deve essere riservato alla minoranza;

nel caso di elezione di più di tre rappresentanti, gli stessi sono eletti in proporzione al numero dei seggi riportati da ciascuna lista nelle precedenti elezioni comunali; nel caso che due o più liste abbiano conseguito lo stesso numero di seggi, la rappresentanza eventualmente residua viene assegnata alla lista che ha avuto il più alto numero di resti.

In caso di cessazione dalla funzione di un componente l'assemblea, il presidente dell'assemblea è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni al presidente della Regione e al comune che lo ha eletto.

Quest'ultimo è tenuto a provvedere alla elezione del nuovo rappresentante nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Le deliberazioni di elezione dei componenti l'assemblea vengono trasmesse al presidente della Regione e all'organo di controllo.

Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente terzo comma, l'organo di controllo, entro i quindici giorni successivi, esercita il potere sostitutivo previsto dall'art. 59, comma quarto, della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

In occasione della prima costituzione dell'assemblea generale, nel caso che un comune sia retto da un commissario straordinario, i rappresentanti del comune sono nominati dal commissario straordinario con criterio di proporzionalità rispetto al numero dei seggi riportati dalle liste nelle precedenti elezioni comunali su designazione dei rappresentanti delle forze politiche presenti nel precedente consiglio comunale.

I rappresentanti nominati dal commissario durano in carica fino alla loro sostituzione che dovrà essere effettuata dal consiglio comunale nuovo eletto, subito dopo il suo insediamento.

In caso di ritardo o rifiuto a provvedere si applica la disposizione di cui al precedente quinto comma.

La costituzione dell'assemblea viene effettuata con decreto del presidente della giunta regionale, non appena ricevuti i verbali di elezione dell'assemblea.

Con il medesimo decreto è convocata la prima riunione.

Art. 7.

Durata dell'assemblea

La durata in carica dell'assemblea è fissata in cinque anni.

L'assemblea si rinnova in coincidenza del rinnovo dei consigli comunali di tutti i comuni ovvero dei comuni che rappresentano più della metà dei cittadini compresi nell'ambito territoriale.

In attesa del rinnovo dei componenti restano in carica i componenti precedentemente nominati.

La perdita della qualità di consigliere comunale comporta la cessazione dell'incarico e la sostituzione.

Art. 8.

Attribuzioni dell'assemblea generale

L'assemblea generale:

a) determina, nell'ambito della programmazione regionale e nel quadro delle direttive contenute nel piano sanitario regionale, le scelte programmatiche dell'unità sanitaria locale;

b) elegge il comitato di gestione;

c) approva i bilanci di previsione, i conti consuntivi, i piani annuali o pluriennali ed i programmi che impegnino più esercizi, la pianta organica del personale, i regolamenti e le convenzioni;

d) articola i distretti di base.

Esercita altresì tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi di attuazione del servizio sanitario nazionale.

Si riunisce ordinariamente almeno due volte all'anno e straordinariamente su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti o del comitato di gestione.

Per le riunioni ordinarie la convocazione ed il relativo ordine del giorno sono comunicati, a cura del presidente, ai componenti dell'assemblea generale almeno cinque giorni prima.

La convocazione delle riunioni straordinarie è disposta con preavviso di almeno 48 ore dal presidente, di sua iniziativa o su richiesta scritta di almeno un quinto dei componenti dell'assemblea generale, i quali devono obbligatoriamente indicare gli argomenti da sottoporre all'esame dell'assemblea.

L'approvazione dei piani e dei programmi annuali o pluriennali che impegnino più esercizi, dei regolamenti, della pianta organica del personale, del bilancio preventivo e del conto consuntivo deve essere preceduta, nei casi di comunità montane e di comuni associati, dal parere obbligatorio dei singoli consigli comunali.

I comuni devono pronunciarsi entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

Trascorso tale termine senza che il parere sia stato comunicato all'assemblea generale, esso si intende espresso ad ogni effetto favorevolmente.

Art. 9.

Modalità della convocazione dell'assemblea generale

Al fine di consentire ai componenti di prenderne visione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria dell'assemblea generale dalla data di convocazione.

L'avviso di convocazione deve essere recapitato al domicilio dei componenti del consiglio di amministrazione entro i termini indicati nell'articolo precedente.

Il presidente dell'assemblea generale dovrà munirsi di prova dell'avvenuta convocazione. La mancata osservanza delle norme di convocazione rende invalida la riunione. L'invalidità è sanata qualora l'interessato sia lo stesso presente alla riunione e dichiari di non opporsi alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 10.

Presidenza dell'assemblea generale

Nel caso in cui alla lettera *a*) del precedente art. 4, il presidente dell'assemblea generale è il sindaco.

Nell'ipotesi di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo, il presidente viene eletto in seno all'assemblea generale a maggioranza assoluta dei componenti nella prima votazione; a maggioranza relativa dei voti in seconda convocazione; nel caso di parità di voti tra due candidati viene eletto il più anziano di età.

Per la prima seduta, l'assemblea è presieduta dal componente più anziano di età.

Nel caso in cui alla lettera *c*) del citato art. 4 il presidente dell'assemblea generale è il presidente della comunità montana.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea generale ed esercita le attribuzioni a lui demandate.

Art. 11.

Funzionamento dell'assemblea generale

L'organizzazione e il funzionamento dell'assemblea generale sono disciplinati dal regolamento adottato dalla medesima assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti, approvato con deliberazione del consiglio regionale ed emanato dal presidente della giunta regionale.

Il regolamento dovrà individuare, tra l'altro, la sede della unità sanitaria locale.

Per il funzionamento delle assemblee delle comunità montane si applicano le norme dei rispettivi statuti.

Per il funzionamento dell'assemblea generale, in attesa dell'approvazione del regolamento di cui al precedente primo comma, si osservano le norme vigenti per il consiglio comunale, in quanto applicabili.

Art. 12.

Incompatibilità

La carica di presidente dell'assemblea dell'associazione è incompatibile con quelle di componente del comitato di gestione. Sono altresì incompatibili le cariche di sindaco e assessore con quelle di presidente e componente dei comitati di gestione.

I componenti di un comitato di gestione non possono far parte di altri comitati di gestione.

Capo II

IL COMITATO DI GESTIONE

Art. 13.

Composizione del comitato di gestione

Il comitato di gestione viene eletto dall'assemblea generale a maggioranza assoluta dei suoi componenti e con voto limitato a due terzi.

Esso è composto di nove membri.

Nelle unità sanitarie locali che gestiscono presidi e servizi multizonali, il comitato di gestione è composto da dodici membri.

I componenti del comitato di gestione possono essere eletti al di fuori dell'assemblea generale in misura non superiore alla metà.

Le funzioni del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, nel caso previsto dalla lettera *c*) dell'art. 4 della presente legge, sono svolte dalla giunta esecutiva della comunità montana.

Le funzioni di segretario dell'assemblea generale e del comitato di gestione sono affidate ad un funzionario dell'unità sanitaria locale — inquadrato nelle posizioni di cui al quadro I e II, ruolo amministrativo, tabella *A*, allegato 1 — del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, con i criteri di cui al settimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

I componenti del comitato di gestione non consiglieri comunali, di cui ai precedenti terzo e quarto comma, partecipano alle sedute dell'assemblea generale con voto consultivo.

Art. 14.

Attribuzioni del comitato di gestione

Il comitato di gestione compie tutti gli atti di amministrazione dell'unità sanitaria locale, ad eccezione di quelli di competenza dell'assemblea generale.

Spetta, in particolare, al comitato di gestione:

a) predisporre gli schemi di provvedimenti di cui alla lettera *c)* del precedente art. 8 da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale;

b) sovraintendere all'organizzazione e al funzionamento degli uffici, presidi e servizi dell'unità locale, vigilando sul loro funzionamento e riferendo in via ordinaria all'assemblea generale alla fine di ogni anno.

Art. 15.

Riunioni del comitato di gestione

Le riunioni del comitato di gestione sono ordinarie o straordinarie. Sono ordinarie quelle concordate e programmate dal comitato di gestione all'inizio di ogni anno; straordinarie le altre.

Per le riunioni ordinarie la convocazione ed il relativo ordine del giorno sono comunicati, a cura del presidente, ai membri del comitato almeno tre giorni prima.

La convocazione delle riunioni straordinarie è disposta, con preavviso di almeno 24 ore, dal presidente di sua iniziativa o su richiesta scritta di almeno tre componenti il comitato, i quali devono obbligatoriamente indicare gli argomenti da sottoporre all'esame del comitato.

Nel caso di persistente inattività del comitato di gestione ovvero quando, benchè ne sia stata fatta richiesta nel caso di cui al precedente comma, il presidente non provveda alla convocazione dello stesso, il presidente dell'assemblea generale dispone la convocazione di detto comitato.

Qualora, nonostante la convocazione imposta dal presidente dell'assemblea generale, il comitato di gestione non si riunisca, l'assemblea generale, previa diffida, provvede allo scioglimento ed alla contestuale ricostituzione dello stesso.

Art. 16.

Modalità della convocazione del comitato di gestione

Al fine di consentire ai componenti di prenderne visione, gli atti relativi agli affari posti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria del comitato di gestione dalla data di convocazione.

L'avviso di convocazione deve essere recapitato al domicilio dei componenti entro i termini indicati nell'articolo precedente

Il presidente dovrà munirsi di prova dell'avvenuta comunicazione di convocazione. La mancata osservanza delle norme di convocazione rende invalida la riunione. L'invalidità è sanata qualora il componente, nei confronti del quale sono state violate le norme di convocazione, sia presente e dichiari di non opporsi alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Il presidente è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno eventuali argomenti su richiesta scritta di tre componenti, presentata almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

In caso di urgenza, il comitato di gestione, con la presenza ed il consenso di tutti i componenti, può deliberare validamente anche su argomenti non compresi nell'ordine del giorno.

Art. 17.

Validità delle riunioni e delle deliberazioni del comitato di gestione

Per la validità delle riunioni è necessaria la maggioranza dei componenti.

Il comitato di gestione delibera validamente a maggioranza dei presenti, tranne che per l'elezione del suo presidente per la quale è richiesta la maggioranza dei componenti il comitato stesso.

Art. 18.

Modalità di votazione

Le votazioni si svolgono per appello nominale e in ordine alfabetico.

Quando si tratti di questioni concernenti persone e che comportino valutazioni ed apprezzamenti personali, la votazione si effettua a scrutinio segreto.

Nelle votazioni per appello nominale, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la deliberazione si intende respinta.

Art. 19.

Obbligo di astensione

I componenti il comitato di gestione non possono prendere parte a deliberazioni, atti o provvedimenti che riflettono loro interessi personali o quelli del coniuge ovvero di parenti e affini sino al IV grado, ovvero interessi di società delle quali siano amministratori o dipendenti, o di enti di cui abbiano la rappresentanza o vigilanza, ovvero interessi di persone con le quali abbiano vincoli di società.

Inoltre non possono concorrere a stipulare direttamente o indirettamente contratti con l'unità sanitaria locale.

I componenti del comitato di gestione non possono assumere incarichi professionali per conto dell'unità sanitaria locale.

Art. 20.

Dimissioni dei componenti del comitato di gestione

Il comitato di gestione prende atto delle dimissioni presentate dai suoi componenti.

Il presidente ne dà tempestiva comunicazione al presidente dell'assemblea generale, che deve essere immediatamente convocata per la surroga dei dimissionari.

Le dimissioni non possono essere ritirate, dopo che ne sia stato preso atto.

Quando risulti dimissionaria almeno la metà dei componenti, l'assemblea generale provvede, nel termine massimo di quindici giorni, alla rielezione dell'intero comitato di gestione.

Capo III

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DI GESTIONE

Art. 21.

Elezione e funzione del presidente del comitato di gestione

Il comitato di gestione elegge nel proprio seno il presidente, a maggioranza assoluta dei componenti.

Nel caso di cui al quarto comma del precedente art. 13, il presidente della giunta esecutiva della comunità montana assume anche la funzione di presidente del comitato di gestione.

Il presidente dà esecuzione agli atti del comitato di gestione, ne convoca e presiede le riunioni, ha la legale rappresentanza dell'unità sanitaria locale ed esercita tutte le attribuzioni a lui demandate.

In caso di assenza o impedimento, le funzioni di presidente del comitato di gestione sono esercitate dal componente più anziano di età.

Il presidente delega, per l'assolvimento di funzioni particolari dell'unità sanitaria locale i componenti del comitato di gestione.

Art. 22.

Provvedimenti di urgenza

Il presidente del comitato di gestione assume, in caso di urgenza, provvedimenti di competenza del comitato di gestione, necessari a garantire il funzionamento dei servizi dell'unità sanitaria locale.

Tali provvedimenti devono essere sottoposti a ratifica dal comitato nella prima seduta successiva.

I provvedimenti non sottoposti a ratifica o non ratificati dal comitato decadono dal giorno stesso della mancata proposta o ratifica.

Sono fatti salvi gli effetti già verificatisi in esecuzione degli atti presidenziali adottati per motivi di urgenza, ferma restando l'eventuale responsabilità diretta e personale del presidente nonchè del responsabile del settore che abbia effettuato la proposta.

Capo IV

INDENNITÀ DI FUNZIONE

Art. 23.

Indennità di funzione ai componenti l'assemblea generale

Al presidente ed ai componenti l'assemblea generale compete, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute, una indennità di presenza pari a quella stabilita dalle vigenti norme per i consigli comunali di popolazione corrispondente a quella dell'unità sanitaria locale.

Al presidente ed ai componenti l'assemblea generale si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169, e successive modificazioni.

Art. 24.
Indennità di funzione ai componenti il comitato di gestione

Al presidente del comitato di gestione è corrisposta una indennità mensile di carica nella misura pari a quella massima prevista dalla legge 26 aprile 1974, n. 169, e successive modificazioni, per i sindaci dei comuni aventi una popolazione pari a quella residente nell'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale.

Ai componenti del comitato di gestione è corrisposta una indennità di carica pari al 50% di quella spettante al presidente del comitato stesso.

Al presidente ed ai componenti il comitato di gestione si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169, e successive modificazioni.

TITOLO III
ATTRIBUZIONI DELEGATE E POTERI DEL SINDACO

Art. 25.
Attribuzioni delegate

Le attribuzioni amministrative delegate alla Regione, ai sensi dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono delegate ai comuni, singoli o associati, ed alle comunità montane, che la esercitano, mediante le unità sanitarie locali.

Nell'esercizio di tali funzioni le unità sanitarie locali si atterranno alle direttive emanate dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, anche al fine di dare attuazione agli indirizzi fissati dagli organi dello Stato.

Al fine di verificare la rispondenza agli indirizzi fissati dalla Regione, il presidente del comitato di gestione è tenuto a trasmettere alla giunta regionale trimestralmente l'elenco dei provvedimenti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate.

La giunta regionale può chiedere copia di tali atti.

Art. 26.
Poteri del sindaco

Nell'esercizio delle funzioni che gli competono quale autorità sanitaria locale, il sindaco si avvale dei servizi dell'unità sanitaria locale, rimettendo al legale rappresentante di questa l'affare in trattazione, per gli adempimenti istruttori del caso.

Il sindaco trasmetterà mensilmente all'unità sanitaria locale l'elenco dei provvedimenti adottati. Il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale potrà richiedere copia di singoli atti.

Per l'emanazione di ordinanze di carattere contingibile e urgente, il sindaco può rivolgersi direttamente ai responsabili del settore dell'unità sanitaria locale, secondo le competenze a ciascuno attribuite, informandone contemporaneamente per iscritto il presidente del comitato di gestione.

Il sindaco trasmetterà immediatamente al legale rappresentante dell'unità sanitaria locale copia delle ordinanze emanate.

TITOLO IV
STRUTTURE MULTIZONALI

Art. 27.
Presidi e servizi multizonali

I presidi e i servizi multizonali e le relative aree di riferimento sono individuati dal piano sanitario regionale.

La gestione delle strutture multizonali compete alle unità sanitarie locali nel cui territorio sono ubicati.

Art. 28.
Coordinamento dei presidi multizonali con le unità sanitarie locali

Allorchè l'unità sanitaria locale gestisce presidi o servizi multizonali gli schemi dei piani e programmi che riguardano l'organizzazione generale di detti presidi o servizi sono adottati previa consultazione delle altre unità sanitarie locali interessate.

Queste ultime devono essere obbligatoriamente sentite per tutti i problemi riguardanti l'accesso ai servizi del presidio o servizio multizonale.

A tale fine gli atti relativi sono inviati alle unità sanitarie locali interessate, le quali esprimono il proprio parere, formulando eventuali osservazioni entro il termine di dieci giorni.

Trascorso il predetto termine, il parere si intende espresso favorevolmente.

In attesa che la legge regionale individui, ai sensi degli articoli 18 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i presidi e i servizi multizonali e le relative aree di riferimento, la competenza a dirimere eventuali divergenze circa l'obbligo di consultazione previsto dal primo comma del presente articolo è demandato a specifici provvedimenti del consiglio regionale.

TITOLO V
DISTRETTI SANITARI DI BASE

Art. 29.
Compiti dei distretti sanitari di base

Il distretto sanitario è il riferimento territoriale dove viene erogata l'assistenza sanitaria di primo livello e di pronto intervento.

Fanno capo ai distretti tutte quelle prestazioni che interessano i cittadini in modo più comune e frequente, ed in particolare:

il controllo ed il miglioramento dell'ambiente;

la tutela degli alimenti, le vaccinazioni e le altre forme di profilassi e di disinfezione nonchè le altre misure di lotta contro le malattie trasmissibili;

gli interventi di prevenzione individuale e collettiva, compresi quelli di igiene mentale;

le attività diagnostiche e terapeutiche domiciliari e ambulatoriali;

la distribuzione dei farmaci;

la informazione, la promozione sociale e l'educazione dei cittadini;

la vigilanza, la profilassi e l'assistenza veterinaria.

L'organizzazione e l'integrazione dei servizi di base sono fissati dal piano sanitario regionale.

Art. 30.
Criteri per l'articolazione dei distretti

L'assemblea generale, sentiti i comuni interessati, suddivide il territorio dell'unità sanitaria locale in distretti sanitari di base individuati, di norma, per gruppo di popolazione di diecimila abitanti.

Nella individuazione dei distretti sanitari di base l'assemblea generale deve tenere conto anche delle caratteristiche demografiche, geomorfologiche e sociali del territorio e deve operare in modo da assicurare, in via normale, la corrispondenza tra il territorio del distretto con quello del comune e con quello della circoscrizione territoriale di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 278.

TITOLO VI
PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE

Art. 31.
Partecipazione degli utenti nel distretto

Al fine di assicurare la partecipazione dei cittadini alla gestione sociale dei servizi e per consentire il controllo della funzionalità e dell'efficacia degli stessi, l'assemblea generale dell'unità sanitaria locale promuove pubblici dibattiti sia in merito a specifiche e fondamentali questioni inerenti l'attività dell'unità sanitaria locale, sia in relazione a problemi di carattere generale.

L'assemblea generale può, inoltre, prevedere altre forme di partecipazione.

Art. 32.
Diritto all'informazione dei componenti l'assemblea generale

I componenti dell'assemblea generale dell'unità sanitaria locale hanno diritto di prendere visione di tutti i provvedimenti adottati dagli organi dell'unità sanitaria locale, nonchè di ottenere tutte le informazioni necessarie per l'esercizio del loro mandato.

Art. 33.
Diritto dei cittadini all'informazione

I cittadini residenti nell'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale hanno diritto, previo rimborso delle spese di riproduzione, di ottenere copia dei provvedimenti che li riguardano direttamente.

Hanno diritto, altresì, di ottenere copia delle deliberazioni di interesse generale adottate dal comitato di gestione e dall'assemblea generale.

TITOLO VII
I CONTROLLI DELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

Art. 34.
Controllo sugli atti

Il controllo sugli atti delle unità sanitarie locali è esercitato secondo le norme di cui alla legge regionale 21 gennaio 1972, n. 2, e successive modificazioni, in forma decentrata nei capoluoghi di provincia, dalle sezioni provinciali di controllo di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 della precitata legge regionale, integrata da un esperto in materia sanitaria nominato dal consiglio regionale che designerà, altresì, un esperto supplente.

L'organo di controllo di cui al precedente comma, esercita il controllo anche sugli atti degli enti ospedalieri, fino all'estinzione della personalità giuridica degli stessi, con le modalità previste dalla legge regionale 21 gennaio 1972 n. 2, e successive modificazioni.

Art. 35.
Poteri sostitutivi

Ove occorra procedere alla rinnovazione del comitato di gestione e l'assemblea generale non provveda entro trenta giorni, il presidente della Regione invita l'assemblea stessa a provvedere entro i successivi trenta giorni. In mancanza, si procederà ai sensi di legge.

Art. 36.
Poteri sostitutivi nelle materie delegate

In caso di inadempienza da parte degli organi dell'unità sanitaria locale nell'esercizio delle funzioni delegate, il presidente della Regione fissa un termine adeguato per il compimento degli atti.

Decorso inutilmente il termine assegnato, la giunta regionale provvede alla nomina di un commissario *ad acta*.

Art. 37.
Scioglimento del comitato di gestione

Qualora il comitato di gestione violi ripetutamente norme di legge o assuma provvedimenti in contrasto con le prescrizioni del piano sanitario regionale, il presidente della Regione invita il presidente del comitato di gestione ad attenersi al rispetto delle norme.

Ove il comitato persista nel precedente atteggiamento, la giunta regionale invita il presidente dell'assemblea generale ad adottare gli atti per lo scioglimento del comitato e a provvedere alla sua contestuale ricostituzione.

Nel caso che l'assemblea generale non vi provveda entro venti giorni, si provvederà ai sensi di legge.

Art. 38.
Servizio di coordinamento

Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi del servizio sanitario regionale e, in particolare, per accertare la corrispondenza tra la programmazione sanitaria regionale e l'attività dell'unità sanitaria locale, in ogni capoluogo di provincia sarà costituito un servizio di coordinamento dipendente direttamente dall'assessorato regionale alla sanità.

Il servizio di coordinamento avrà anche compiti di sostegno e di collaborazione con gli organismi delle unità sanitarie locali ed è costituito da funzionari della Regione o da funzionari iscritti nel ruolo del personale delle unità sanitarie locali.

TITOLO VIII
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI

Art. 39.
Servizi

L'unità sanitaria locale eroga le prestazioni tramite presidi e uffici raggruppati in servizi corrispondenti a settori di responsabilità sanitaria e a settori di responsabilità amministrativa.

Art. 40.
Servizi dell'unità sanitaria locale

In ogni unità sanitaria locale sono istituiti di norma i seguenti servizi:

1) *Servizi sanitari:*

a) igiene pubblica dell'ambiente e dell'alimentazione e per la prevenzione dell'igiene e della sicurezza dei luoghi di lavoro;

b) materno-infantile e dell'età evolutiva e per la procreazione cosciente e responsabile;

c) gestione dei presidi sanitari;

d) igiene ed assistenza veterinaria;

e) servizio farmaceutico.

2) *Servizi amministrativi:*

a) affari generali;

b) amministrazione del personale;

c) amministrazione economico-finanziaria;

d) amministrazione del provveditorato e dell'economato; gestione tecnica;

e) gestione delle convenzioni.

A ciascun servizio è preposto un dirigente che risponde direttamente al coordinatore amministrativo o sanitario dell'ufficio di direzione dell'andamento del proprio settore di responsabilità o servizio.

I presidi o servizi multizonali costituiscono settori autonomi di responsabilità sanitaria e amministrativa.

Art. 41.
Raggruppamento di funzioni omogenee

Il piano sanitario regionale indicherà le unità sanitarie locali nelle quali, a causa della loro ridotta dimensione, i servizi di cui all'articolo precedente sono unificati in raggruppamenti omogenei in modo da formare non meno di tre servizi per la responsabilità sanitaria e non meno di tre servizi per la responsabilità amministrativa.

Art. 42.
Ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale

I dirigenti dei servizi di cui al precedente art. 40 compongono, collegialmente, l'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale, che è preposto all'organizzazione, al coordinamento ed al funzionamento di tutti i servizi nonchè alla direzione del personale.

Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, tenuto conto degli specifici requisiti di professionalità e di esperienza di cui al terzo comma dell'art 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, individuerà tra i dirigenti dei servizi amministrativi e i dirigenti dei servizi sanitari, un coordinatore amministrativo e un coordinatore sanitario.

L'incarico di coordinatore è conferito per la durata di cinque anni.

Art. 43.
Consiglio tecnico degli operatori

In ciascuna unità sanitaria locale è istituito il consiglio tecnico degli operatori.

Il consiglio tecnico degli operatori è organo di consultazione tecnica del comitato di gestione ed esprime parere su ogni questione che gli venga sottoposta dal comitato medesimo.

Esso deve essere obbligatoriamente sentito sull'acquisto di attrezzature sanitarie di particolare importanza diagnostica e terapeutica, nonchè sull'istituzione, soppressione e modificazione di servizi sanitari dell'unità sanitaria locale.

Con la costituzione del consiglio tecnico degli operatori cessano di funzionare gli organi di consulenza sanitaria operanti all'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle competenze trasferite alle unità sanitarie locali.

Art. 44.
Composizione del consiglio tecnico degli operatori

Il consiglio tecnico degli operatori è composto dai dirigenti dei servizi e da due rappresentanti per ciascuno dei ruoli sanitario, professionale e tecnico del personale in servizio presso l'unità sanitaria locale, eletti dagli appartenenti ai rispettivi ruoli.

I componenti elettivi durano in carica tre anni.

Il consiglio tecnico degli operatori è costituito con deliberazione del comitato di gestione.

Esso nomina nel proprio seno un presidente da scegliersi tra i membri elettivi e non elettivi.

Art. 45.
Conferenza dei servizi

Il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale promuove, una volta l'anno, la conferenza dei servizi, alla quale possono partecipare tutti gli operatori, per la verifica dell'organizzazione in relazione agli obiettivi programmati e ai risultati conseguiti.

TITOLO IX
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 46.
Costituzione delle unità sanitarie locali

Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il presidente della giunta regionale, con proprio decreto costituisce le unità sanitarie locali secondo gli ambiti territoriali già definiti con legge regionale.

Con lo stesso provvedimento il presidente della giunta regionale, sulla base di criteri ed indirizzi stabiliti dal consiglio regionale, adotta, in relazione alle singole unità sanitarie locali, le disposizioni previste dall'art. 61, comma terzo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

A decorrere dalla data di trasferimento delle relative funzioni sono disciolti tutti gli enti e consorzi per la gestione dei servizi sanitari a norma dell'art. 66 della predetta legge n. 833.

Art. 47.
Prima convocazione dell'assemblea generale

I comuni consociati provvedono alla nomina dei propri rappresentanti in seno all'assemblea generale dell'unità sanitaria locale entro trenta giorni dalla data di costituzione delle unità sanitarie locali. Le relative deliberazioni sono trasmesse, oltre che agli organi di controllo, alla giunta regionale.

Il presidente della giunta regionale insedia l'assemblea generale quando sia stata designata la maggioranza assoluta dei rappresentanti dei comuni associati, nominando contemporaneamente commissari *ad acta* nei comuni inadempienti al fine della indicazione dei rappresentanti di competenza secondo le norme di cui al sesto comma dell'art. 6 della presente legge.

Il presidente della giunta regionale fissa, altresì, nel termine di venti giorni dalla costituzione delle unità sanitarie locali, la data della prima convocazione dell'assemblea generale delle unità sanitarie locali coincidenti con i comuni singoli o con le comunità montane.

Art. 48.
Prima convocazione del comitato di gestione

Avvenuta l'elezione dei componenti il comitato di gestione, il presidente dell'assemblea generale provvede alla convocazione del comitato stesso, che deve insediarsi entro dieci giorni dalla sua elezione.

In caso di omissione o ritardo, il presidente della Regione promuove azione sostitutiva da parte del competente organo di controllo, che la esercita a norma dell'art. 59, comma quarto, della legge 10 febbraio 1953, n. 62 ed alle condizioni dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 49.
Sede provvisoria dell'unità sanitaria locale

L'assemblea generale, nella prima riunione che sarà tenuta presso la sede del comune più popoloso, fisserà la sede provvisoria dell'unità sanitaria locale fino all'approvazione del regolamento di cui al precedente art. 11.

Art. 50.
Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme di cui al testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive aggiunte e modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 26 maggio 1980

QUARTA

(8166)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1980, n. **32.**
Norme urgenti in materia di edilizia abitativa agevolata.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del 26 agosto* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In vista dell'entrata in vigore, entro il mese di ottobre 1980, di una nuova disciplina dell'ammissione alle agevolazioni provinciali in materia di edilizia abitativa, la disposizione di cui all'art. 8, primo comma, della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, non si applica ai mesi di settembre ed ottobre 1980.

Art. 2.

Per i lavoratori agricoli già ammessi alla provvidenza della legge provinciale 10 luglio 1961, n. 6, ai quali al momento dell'entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora liquidato interamente il mutuo, l'importo massimo del mutuo viene elevato a lire 18 milioni.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma a carico dell'esercizio finanziario 1980, valutati in lire 300 milioni, si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 41010 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, tabella *A*, punto n. 26, della «legge finanziaria» per l'anno 1980 è ridotta per l'importo corrispondente.

Art. 3.

Al primo comma dell'art. 14 della legge provinciale 12 giugno 1979, n. 5, le parole «ad un consorzio di aziende di credito a carattere provinciale», vengono sostituite dalle parole «ad un istituto od una azienda di credito».

All'art. 14 della legge provinciale 12 giugno 1979, n. 5, viene aggiunto il seguente comma:

«Su produzione di una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria per un importo corrispondente al mutuo e per il tempo fino all'iscrizione dell'ipoteca di primo grado a garanzia dello stesso, l'anticipazione di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge provinciale 12 giugno 1979, n. 5, viene estesa al 100 %. Le spese e gli oneri derivanti dalla stipulazione della fideiussione bancaria o polizza di fideiussione vengono rimborsati al mutuatario a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 32 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, ad avvenuta liquidazione finale del mutuo».

Ai mutuatari che hanno maturato prima dell'entrata in vigore della presente legge il diritto alla erogazione dell'ultima rata del mutuo, vengono rimborsati, limitatamente all'importo di tale rata e al tempo successivo alla maturazione della stessa, gli interessi eventualmente corrisposti per prefinanziamenti bancari.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 12 agosto 1980

Il vice presidente: BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: MAROTTA

(8966)

LEGGE PROVINCIALE 16 agosto 1980, n. **33.**

Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65 - Servizio provinciale socio-sanitario e riabilitativo a favore dei minorati.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 2 *settembre* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 10 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65 è sostituito dal seguente:

« I corsi teorico-pratici di cui al precedente art. 3 sono organizzati nell'ambito della formazione professionale, di intesa con le autorità scolastiche competenti e sentito il servizio. Detti corsi hanno durata biennale e mirano alla preparazione specialistica di insegnanti, educatori ed assistenti, onde metterli in grado di affrontare autonomamente i fondamentali problemi dei minorati nella scuola. La parte teorica dei corsi comprende un monte ore non inferiore a 300 nè superiore a 500 ore annue ed è organizzata, per ciascun anno di corso, ai sensi della legge provinciale 10 agosto 1977, n. 29.

La parte pratica dei corsi suddetti può essere svolta negli internati, nelle strutture del servizio, in istituzione educative, pubbliche e private, nonchè nelle scuole dei vari ordini e gradi autorizzate a rilasciate titoli di studio aventi valore legale, sotto la responsabilità dei docenti e degli educatori titolari.

I programmi dei corsi di specializzazione del personale insegnante si adeguano, per le finalità di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, a quelli approvati con relativo decreto del Ministero della pubblica istruzione.

Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, i programmi, i requisiti e le modalità di iscrizione e frequenza ai corsi sono determinati nel regolamento di esecuzione della presente legge.

L'espletamento della parte pratica in un numero di ore complessivamente non inferiore a 1000 costituisce requisito per l'ammissione agli esami per il rilascio del titolo di specializzazione.

Per il passaggio al secondo anno del corso i frequentanti devono superare un esame consistente in prove orali e pratiche. Le apposite commissioni nominate dalla giunta provinciale e distinte per gruppo linguistico, sono composte da 5 membri esperti nel settore, di cui uno in rappresentanza della sovrintendenza o delle intendenze scolastiche competenti, uno degli ispettorati alla formazione professionale e uno del servizio.

Al termine dei corsi, previo superamento di un esame finale, consistente nella discussione di una tesi scritta preparata dal candidato durante il secondo anno di corso, di fronte ad una commissione composta e nominata secondo le modalità di cui al precedente comma, viene rilasciato apposito titolo di specializzazione. Detto titolo costituisce per gli educatori e gli assistenti titolo di preferenza rispetto ad altri titoli di specializzazione, nelle assunzioni presso le istituzioni pubbliche della provincia, che si occupano della cura e riabilitazione dei minorati: lo stesso vale per gli insegnanti delle scuole materne.

Agli insegnanti di scuola materna è assegnato per ciascun anno di frequenza dei predetti corsi, in apposito punteggio pari a quello del personale incaricato o supplente annuale del rispettivo ordine di scuola, in quanto già non insegnino.

Ai frequentanti i corsi di cui al presente articolo, in relazione alle loro prestazioni nelle scuole, nelle strutture del servizio o in istituzioni educative, è concesso, in quanto già non insegnino ovvero non siano incaricati, ai sensi del successivo art. 12, un assegno mensile, a titolo di rimborso forfettario spese, da determinarsi annualmente dalla giunta provinciale. Dette prestazioni non comportano alcun rapporto di lavoro ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 11 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, è sostituito dal seguente:

« Gli assistenti curano l'assistenza motoria e le altre necessità personali dei minorati durante l'orario scolastico, le attività integrative e ricreative, esplicano il servizio di accompagnamento sui servizi di trasporto di cui al precedente art. 7 e attuano attività di vigilanza e di assistenza durante la refezione scolastica, l'interscuola e la prescuola. Sotto la guida, ferma restando la responsabilità didattico-pedagogica del personale insegnante, gli assistenti coadiuvano il personale insegnante stesso in particolari forme di attività educativa specifica, in attuazione dei programmi scolastici degli alunni minorati. Gli assistenti coadiuvano altresì gli educatori nei convitti, negli internati e seminternati del servizio ».

Art. 3.

All'art. 11 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, è aggiunto il seguente comma:

« Secondo criteri e modalità da stabilirsi con regolamento d'esecuzione e dietro motivata richiesta, il personale educatore ed assistente può essere messo a disposizione anche in altre scuole esistenti in provincia purchè autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale e di istituzioni educative pubbliche o private che accolgano gratuitamente alunni portatori di minorazioni ».

Art. 4.

L'art. 12 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, è sostituito dal seguente:

« *Personale educatore o assistente incaricato.* — Gli educatori e gli assistenti operanti nell'ambito dell'assistenza scolastica sono assunti, mediante incarico per anno scolastico, sulla base delle esigenze accertate nel piano annuale approvato dalla giunta provinciale ai sensi del precedente art. 8, con decreto dell'assessore al personale e sono posti alle dipendenze tecniche e funzionali del servizio. Il servizio stabilisce le sedi annuali di servizio nelle diverse istituzioni scolastiche e/o educative, tenuto conto delle capacità professionali di ciascun educatore o assistente in rapporto alle attività che gli stessi sono chiamati a svolgere nei confronti degli alunni minorati, nonchè alle esigenze del servizio.

L'incarico comporta l'osservanza di un'orario di servizio pari a 40 ore settimanali.

Per poter accedere all'incarico di educatore, gli aspiranti devono aver superato 3 anni di scuole secondaria superiore o di formazione professionale; gli assistenti la scuola dell'obbligo, devono essere altresì in possesso del titolo di specializzazione di cui al precedente art. 10 ovvero gli altri analoghi titoli di specializzazione stabiliti dalla giunta provinciale sentita la direzione tecnica del servizio.

Il conferimento dell'incarico al personale in possesso dei prescritti requisiti avviene secondo l'ordine di apposite graduatorie, formate da commissioni, nominate dalla giunta provinciale distintamente per gruppo linguistico e composte ciascuna da un rappresentante della sovrintendenza, rispettivamente delle intendenze scolastiche, un rappresentante del competente ispettorato alla formazione professionale, un rappresentante del competente assessorato alla pubblica istruzione e un rappresentante del servizio. Funge da segretario della commissione un impiegato dell'ufficio personale.

La giunta provinciale determina i criteri di massima per la formazione e l'utilizzazione delle graduatorie. Dette graduatorie hanno validità per un intero anno scolastico.

Per supplenze, ovvero per particolari necessità possono essere conferiti incarichi, secondo l'ordine delle graduatorie di cui al precedente quarto comma, anche per periodi di tempo inferiori di un anno scolastico. Tali incarichi si intendono conferiti per l'intero anno scolastico qualora essi comportino la prestazione di effettivo servizio con orario completo per almeno 7 mesi nell'anno scolastico stesso.

Qualora non vi sia personale educatore o assistente disponibile in base alle graduatorie, al fine di assicurare la necessaria continuità del servizio, l'incarico può essere conferito per il periodo strettamente indispensabile, anche ad orario ridotto, su proposta del direttore del servizio, per chiamata diretta di persone ritenute idonee.

In tal caso si può prescindere dai limiti di età e dal titolo di studio purchè gli interessati abbiano superato rispettivamente 3 anni di scuola secondaria superiore o di formazione professionale ovvero la scuola dell'obbligo. In caso di servizio ad orario ridotto, il trattamento economico è dovuto in proporzione alle ore di servizio effettuato.

La documentazione necessaria per il conferimento degli incarichi ai sensi del presente articolo deve essere presentata dagli educatori o dagli assistenti, a pena di decadenza, all'atto della nomina da parte dell'assessore al personale e comunque

entro e non oltre 30 giorni dall'assunzione in servizio; detta documentazione conserva piena efficacia per tutta la durata dell'anno scolastico.

Nei conferimenti degli incarichi al personale educatore e assistente si prescinde dall'applicazione della proporzionale etnica ai sensi delle vigenti disposizioni.

Gli educatori e gli assistenti operano nelle strutture scolastiche ed educative nelle quali la lingua di insegnamento è la stessa del gruppo linguistico di loro appartenenza.

Per quanto riguarda il requisito del bilinguismo si applicano le norme vigenti per il personale insegnante delle scuole a carattere statale nonchè per il personale delle scuole materne e delle scuole dei corsi di addestramento e di formazione professionale ».

Art. 5.

Tra l'art. 12 e l'art. 13 della legge provinciale 9 dicembre 1978 n 65, è inserito il seguente art. 12-*bis*:

« *Ruoli speciali del personale educatore ed assistente agli alunni minorati delle scuole e delle istituzioni educative in lingua italiana, tedesca e delle località ladine.* — Sono istituiti i ruoli speciali del personale educatore ed assistente agli alunni minorati delle scuole e delle istituzioni educative in lingua italiana, tedesca e delle località ladine secondo le dotazioni organiche, le qualifiche, le progressioni economiche e di carriera che si svolge a ruolo aperto, previste dalla tabella *B*-I, *B*-II, *B*-III allegate alla presente legge. Il valore parametrico degli stipendi corrisponde a quello vigente per il personale provinciale del ruolo amministrativo. Il personale di ruolo è posto alle dipendenze tecniche e funzionali del servizio.

Per la nomina ai posti di ruolo sono richiesti oltre ai requisiti di carattere generale, anche quelli specifici di cui al terzo comma del precedente art. 12.

L'ammissione ai posti di ruolo avviene mediante concorso per titolo ed esami indetto con deliberazione della giunta provinciale. Il relativo bando, contenente i programmi, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

I concorsi sono banditi, non prima di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, separatamente per gruppi linguistici.

Il giudizio sulle prove dei partecipanti ai concorsi per il personale educatore o assistente è formulato da una apposita commissione nominata dalla giunta provinciale e composta secondo le modalità e le rappresentanze previste dal quarto comma del precedente art. 12.

Ciascuna commissione è integrata da un rappresentante del personale di ruolo educatore rispettivamente assistente o da un insegnante rispettivamente assistente di ruolo delle scuole materne designati dalle organizzazioni sindacali. Qualora le designazioni fossero superiori alla rappresentanza prevista, la scelta del personale educatore o assistente ovvero insegnante o assistente di scuola materna, è operata, tra i nominativi designati, dalla giunta provinciale. Ciascun membro della commissione è sostituito in caso di assenza da un membro supplente.

In caso di inquadramento in ruolo il periodo trascorso come incaricato viene riconosciuto a tutti gli effetti della progressione economica e di carriera nei limiti delle vigenti disposizioni previste per il restante personale provinciale ».

Norme transitorie

Art. 6.

Per i primi due anni scolastici, e se necessario fino al sesto anno scolastico incluso dall'entrata in vigore della presente legge, gli incarichi annuali e le supplenze di cui al terzo rispettivamente sesto comma del precedente art. 4, possono essere conferiti a prescindere dal titolo di specializzazione conseguibile in base alla frequenza dei corsi previsti all'art. 1, ed a prescindere dal possesso di altri titoli di specializzazione stabiliti dalla giunta provinciale sentito il parere della Direzione tecnica del servizio.

Il personale educatore o assistente che abbia ottenuto l'incarico annuale ai sensi del precedente comma, è tenuto alla frequenza, pena la decadenza dall'incarico, dei corsi per il conseguimento del titolo di specializzazione istituiti nell'ambito della formazione professionale.

Art. 7.

Gli incarichi conferiti nell'anno scolastico 1979-80 ai sensi dell'art. 41 della legge provinciale 9 dicembre 1978 n. 65, sono prorogati di un ulteriore anno scolastico, prescindendosi dai limiti di età e dal rispetto della graduatoria di cui al quarto comma del precedente art. 4.

Le disposizioni di cui all'art. 41 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65 e di cui al precedente comma trovano applicazione anche nei confronti del personale che abbia prestato servizio di appoggio nelle scuole elementari e secondarie della provincia nell'anno scolastico 1979-80 per almeno sette mesi di effettivo servizio su incarico dell'Associazione italiana assistenza agli spastici, sede di Bolzano, o del consorzio per il recupero di minorati neurolesi o motulesi in provincia di Bolzano, prescindendosi dai limiti di età.

Il primo concorso per titoli ed esami per l'inquadramento nei rispettivi ruoli provinciali è riservato al personale educatore o assistente al quale sia stato conferito un incarico ai sensi dei precedenti commi, prescindendosi dai limiti di età e dal titolo di specializzazione, ed è bandito entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Al concorso di cui al precedente comma è altresì ammesso il personale educatore o assistente previsto dagli articoli 35 e 36 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, prescindendosi dai limiti di età e dal titolo di specializzazione. Gli esami-colloquio eventualmente già espletati, ai sensi dei succitati articoli, all'entrata in vigore della presente legge, conservano piena efficacia e il personale dichiarato idoneo è inquadratato, avuto riguardo al gruppo linguistico di appartenenza, nei corrispondenti ruoli istituiti con la presente legge.

In caso di inquadramenteo in ruolo, al personale di cui ai precedenti terzo e quarto comma si applicano le disposizioni previste dall'art. 39 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65.

Art. 8.

Il secondo comma dell'art. 24 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n 65 è abrogato. Nei confronti del personale educatore o assistente non si applicano le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 24, nel secondo comma dell'art 28 nonchè nel primo comma dell'art. 34 della medesima legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65.

Le lettere *g*) e *i*) del primo comma dell'art. 25 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65 sono rispettivamente sostituite dalle seguenti:

« *g*) otto educatori in possesso dei requisiti previsti dal terzo comma del precedente art. 12;

i) quattordici assistenti in possesso dei requisiti previsti dal terzo comma del precedente art. 12 ».

Art. 9.

Per i primi quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, il personale in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione in qualità di insegnante presso le scuole materne provinciali che abbia regolarmente frequentato, anche al di fuori della provincia o all'estero, corsi di formazione o specializzazione nel settore dell'educazione dei soggetti portatori di minorazioni, della durata non inferiore ad un anno scolastico, è ammesso all'esame per il conseguimento del titolo di specializzazione previsto dal precedente art. 1, prescindendosi da tutti gli ulteriori requisiti contemplati in detto articolo, fatto salvo quanto specificato al successivo terzo comma.

L'esame consistente in un colloquio è espletato di fronte a commissioni, distinte per gruppi linguistici, nominate e composte secondo le modalità previste dal sesto comma del citato art. 1.

Il programma d'esame, i termini di iscrizione nonchè i titoli relativi ai corsi frequentati ritenuti idonei all'ammissione all'esame stesso, sono fissati dalla giunta provinciale sentita la direzione tecnica del servizio.

Il titolo di specializzazione conseguibile ai sensi del presente articolo è valido per le finalità di cui al punto 4 dell'art. 29 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10.

L'assicurazione di cui all'art. 14 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni comprende il rischio da responsabilità civile sorgente a carico del personale educatore o assistente.

Art. 11.

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale, la giunta provinciale è autorizzata ad erogare provvidenze in materia di assistenza scolastica a favore dei ciechi e dei sordomuti quali il pagamento o il rimborso delle rette per la frequenza di istituti scolastici specializzati, nonchè la concessione di sussidi per l'acquisto di materiale didattico specializzato, compresi particolari libri di testo.

Nei limiti delle vigenti disponibilità finanziarie, l'entità delle provvidenze di cui al precedente comma e relative forme e modalità di erogazione, sono contemplate nei piani annuali approvati ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65.

Art. 12.

La presente legge non comporta maggiori spese.

Art. 13.

La giunta provinciale è autorizzata a raccogliere ed emanare con decreto del presidente della giunta provinciale testi unificati o testi unici delle leggi provinciali riguardanti i soggetti portatori di handicap.

Art. 14.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 16 agosto 1980

Il vice presidente: BENEDIKTER

Visto: *il commissario del Governo per la provincia*: MAROTTA

La tabella B *allegata alla legge provinciale* 9 *dicembre* 1978, *n.* 65, *e sostituita dalle seguenti:*

TABELLA *B*-I

RUOLO SPECIALE DEL PERSONALE EDUCATORE ED ASSISTENTE AGLI ALUNNI MINORATI DELLE SCUOLE E DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE IN LINGUA ITALIANA.

Qualifica	Numero posti	Parametro	Anni di permanenza
Carriera degli educatori:			
Istitutore per gli alunni minorati	5	370	—
		302	2
		260	5
		227	4
		188	2
Carriera degli assistenti:			
Assistenti agli alunni minorati	13	245	—
		218	1
		168	4
		188	4
		143	4

TABELLA *B*-II

RUOLO SPECIALE DEL PERSONALE EDUCATORE ED ASSISTENTE AGLI ALUNNI MINORATI DELLE SCUOLE E DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE IN LINGUA TEDESCA.

Qualifica	Numero posti	Parametro	Anni di permanenza
Carriera degli educatori:			
Istitutore per gli alunni minorati	10	370	—
		302	2
		260	5
		227	4
		188	2
Carriera degli assistenti:			
Assistenti agli alunni minorati	22	245	—
		218	1
		188	4
		168	4
		143	4

TABELLA *B*-III

RUOLO SPECIALE DEL PERSONALE EDUCATORE ED ASSISTENTI AGLI ALUNNI MINORATI DELLE SCUOLE E DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE DELLE LOCALITA' LADINE.

Qualifica	Numero posti	Parametro	Anni di permanenza
Carriera degli educatori:			
Istitutore per gli alunni minorati	1	370	—
		302	2
		260	5
		227	4
		188	2
Carriera degli assistenti:			
Assistenti agli alunni minorati	2	245	—
		218	1
		188	4
		168	4
		143	4

(8967)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100803090)